ST Powder Coatings S.p.A.

(di seguito anche la "Società" o "ST Powder Coatings")

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

ADOZIONE / N° REVISIONE	**DATA**	**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA REVISIONE**	**ADOTTATO DA**
PRIMA ADOZIONE	16 settembre 2015	-	Consiglio di Amministrazione
REVISIONE 1	31 marzo 2020	Aggiornamento normativo	Consiglio di Amministrazione
REVISIONE 2	24 gennaio 2023	Aggiornamento parte generale e parti speciali (per recepimento delle modifiche organizzative e normative intervenute a far data dal 31 marzo 2020)	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

SOMMARIO 3
DEFINIZIONI 10
STRUTTURA DEL MODELLO 13
PARTE GENERALE 15
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 16
1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione 16
1.2. Fattispecie di reato previste dal Decreto e successive modificazioni 16
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente 18
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo 20
1.5. Le sanzioni 21
2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO 23
2.1 La scelta della Società 23
2.2 Approccio metodologico adottato 23
2.3 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese 24
3. PROFILO SOCIETARIO E AZIENDALE DI ST POWDER COATINGS S.p.A. 27
3.1 La Società 27
3.2 Oggetto sociale 27
3.3 Il Gruppo ST Powder Coatings 28
3.4 Rapporti infragruppo 29
3.5 Governo societario 29
3.5.1 Amministrazione della Società 29
3.5.2 Sistema di deleghe, procure e poteri 30
3.5.3 Collegio sindacale 31
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 32
4.1 Finalità del Modello 32
4.2 Codice Etico 33
4.3 Destinatari del Modello 33
4.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello 34
5. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO 35
5.1 Sistema di principi etici 36
5.2 Sistema organizzativo 36
5.3 Sistema autorizzativo 36
5.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari 36
5.5 Programma di informazione e formazione 36
5.6 Sistema disciplinare e sanzionatorio 37
5.7 Sistema di Procedure Operative 37
6. ORGANISMO DI VIGILANZA 38
6.1 Identificazione requisiti dell'OdV 38

6.2 Identificazione dell'OdV ... 38
6.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica ... 39
6.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca ... 40
6.5 Funzioni dell'OdV ... 41
6.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ... 43
6.7 Segnalazioni di condotte illecite all'OdV (c.d. whistleblowing) ... 44
6.8 Canali di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza ... 46
6.9 Reporting dell'OdV ... 46
6.10 Conservazione delle informazioni ... 47

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO ... 48
7.1 Comunicazione iniziale ... 48
7.2 Formazione ... 48

8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ... 50
8.1 Violazioni del Modello ... 50
8.2 Misure nei confronti dei dipendenti ... 51
8.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure ... 53
8.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, dei Sindaci e dei membri dell'OdV ... 55
8.5 Misure nei confronti di Agenti, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili ... 56

PARTI SPECIALI ... 57

PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... 58
A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) ... 58
A.2 Attività Sensibili ... 60
A.3 Destinatari della Parte Speciale A ... 61
A.4 Principi generali e regole di condotta ... 62
A.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo ... 64
A.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 64
A.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 66
A.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 68
A.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 69
A.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 71
A.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 71
A.5.7 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate ... 72
A.6 Procedure specifiche adottate dalla Società ... 73
A.7 Flussi informativi verso l'OdV ... 73
A.8 Sanzioni ... 74

PARTE SPECIALE "B" - I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA ... 75
B.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto) ... 75
B.2 Attività Sensibili ... 77
B.3 Destinatari della Parte Speciale B ... 77
B.4 Principi generali e regole di condotta ... 78
B.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo ... 78
B.6 Procedure specifiche adottate dalla Società ... 81
B.7 Flussi informativi verso l'OdV ... 81

B.8 Sanzioni 82
PARTE SPECIALE "C" - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALE 83
C.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) 83
C.1.2 I reati transazionali 85
C.2 Attività Sensibili 86
C.3 Destinatari della parte speciale C 87
C.4 Principi generali e regole di condotta 88
C.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 88
C.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 89
C.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 90
C.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 90
C.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 91
C.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 91
C.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 91
C.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 92
C.7 Flussi informativi verso l'OdV 92
C.8 Sanzioni 93
PARTE SPECIALE "D" - I REATI SOCIETARI 94
D.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto) 94
D.2 Attività Sensibili 96
D.3 Destinatari della Parte Speciale D 96
D.4 Principi generali e regole di condotta 97
D.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 101
D.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 101
D.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 101
D.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 102
D.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 103
D.5.5. Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 103
D.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 104
D.7 Flussi informativi verso l'OdV 104
D.8 Sanzioni 105
PARTE SPECIALE "E" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 106
E.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 106
E.2 Attività Sensibili 107
E.3 Destinatari della Parte Speciale E 108
E.4 Principi generali e regole di condotta 109
E.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 110
E.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 110
E.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 110
E.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 112
E.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 113
E.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 113
E.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 114
E.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 114
E.7 Flussi informativi verso l'OdV 115

E.8 Sanzioni 115
PARTE SPECIALE "F" – I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI 116
F.1 Le fattispecie reati di falso in materia di marchi e brevetti (art. 25-bis del Decreto) 116
F.2 Attività Sensibili 118
F.3 Destinatari della Parte Speciale F 118
F.4 Principi generali e regole di condotta 119
F.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 120
F.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 120
F.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 120
F.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 121
F.7 Flussi informativi verso l'OdV 121
F.8 Sanzioni 122
PARTE SPECIALE "G" - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 123
G.1 Le fattispecie di reato reati contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 del Decreto) 123
G.2 Attività Sensibili 124
G.3 Destinatari della Parte Speciale G 124
G.4 Principi generali e regole di condotta 125
G.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 126
G.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 126
G.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 127
G.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 127
G.7 Flussi informativi verso l'OdV 127
G.8 Sanzioni 128
PARTE SPECIALE "H" - I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 129
H.1 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art 25 *quinquies* del Decreto) 129
H.2 Attività sensibili 130
H.3 Destinatari della Parte Speciale H 130
H.4 Principi generali e regole di condotta 131
H.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 132
H.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 132
H.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 133
H.7 Flussi informativi verso l'OdV 133
H.8 Sanzioni 134
PARTE SPECIALE "I" – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 135
I.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto) 135
I.2 Attività Sensibili 136
I.3 Destinatari della Parte Speciale I 136
I.4 Principi generali e regole di condotta 137
I.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 138
I.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 138
I.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 139
I.7 Flussi informativi verso l'OdV 139

I.8 Sanzioni 140

PARTE SPECIALE "L" - I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE, O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 141

L.1 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo, anche internazionale (Art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001) 141

L.2 Attività Sensibili 142

L.3 Destinatari della Parte Speciale L 142

L.4 Principi generali e regole di condotta 143

L.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 144

L.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 144

L.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 144

L.7 Flussi informativi verso l'OdV 144

L.8 Sanzioni 145

PARTE SPECIALE "M" - I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 146

M.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) 146

M.2 Attività Sensibili 148

M.3 Destinatari della Parte Speciale M 149

M.4 Principi generali e regole di condotta 149

M.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 150

M.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 150

M.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 150

M.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 151

M.7 Flussi informativi verso l'OdV 151

M.8 Sanzioni 152

PARTE SPECIALE "N" - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 153

N.1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) 153

N.2 Attività Sensibili 154

N.3 Destinatari della Parte Speciale N 154

N.4 Principi generali e regole di condotta 155

N.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 155

N.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 155

N.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 157

N.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 158

N.7 Flussi informativi verso l'OdV 158

N.8 Sanzioni 159

PARTE SPECIALE "O" - I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE 160

PARTE PRIMA - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 160

O.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto) 160

O.2 Attività Sensibili e Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 161

O.3 Destinatari della Parte Speciale O – Prima Parte 163

O.4 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 163
O.5 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 165
O.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 165
O.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 165
O.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 166
O.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 168
O.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 169
O.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 169
O.7 Flussi informativi verso l'OdV 169
O.8 Sanzioni 170
PARTE SECONDA - I REATI IN MATERIA AMBIENTALE 171
O.9 Le fattispecie di reato ambientale (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001) 171
O.10 Attività Sensibili e Processo di gestione dei rischi in materia di ambiente 174
O.11 Destinatari della Parte Speciale O – Seconda Parte 175
O.12 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 176
O.13 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 177
O.13.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 177
O.14 Procedure specifiche adottate dalla Società 178
O.15 Flussi informativi verso l'OdV 178
O.16 Sanzioni 179
PARTE SPECIALE "P" - I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 180
P.1 Le fattispecie di reato di razzismo e xenofobia (ex art. 25-terdecies D.lgs. n. 231/2001) 180
P.2 Attività sensibili 180
P.3 Destinatari della Parte Speciale P 181
P.4 Principi generali e regole di comportamento 181
P.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 182
P.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 182
P.6 Procedure Specifiche adottate dalla Società 183
P.7 Flussi informativi verso l'OdV 183
P.8 Sanzioni 183
PARTE SPECIALE "Q" - I REATI TRIBUTARI 185
Q.1 Le fattispecie di reati tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto) 185
Q.2 Attività Sensibili 188
Q.3 Destinatari della Parte Speciale Q 188
Q.4 Principi generali e regole di comportamento 189
Q.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 191
Q.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 191
Q.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 192
Q.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 193
Q.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 193
Q.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 193
Q.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 194
Q.5.7 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 194
Q.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 195

Q.7 Flussi informativi verso l'OdV 195
Q.8 Sanzioni 196

PARTE SPECIALE "R" - I REATI DI CONTRABBANDO 197
R.1 Le fattispecie di reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto) 197
R.2 Attività Sensibili 200
R.3 Destinatari della parte speciale R 201
R.4 Principi generali e regole di comportamento 201
R.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 202
R.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 202
R.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 204
R.7 Flussi informativi verso l'OdV 204
R.8 Sanzioni 205

PARTE SPECIALE "S" - I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 206
S.1 Le fattispecie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto) 206
S.2 Attività Sensibili 207
S.3 Destinatari della Parte Speciale S 208
S.4 Principi generali e regole di comportamento 208
S.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo 209
S.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate 210
S.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività sensibili di seguito richiamate 210
S.6 Procedure specifiche adottate dalla Società 211
S.7 Flussi informativi verso l'OdV 211
S.8 Sanzioni 212

ALLEGATI 213

DEFINIZIONI

“Agenti”	Soggetti che sono stabilmente incaricati dalla Società, in virtù di apposito contratto di agenzia, di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti e/o dei servizi della Società, in una o più zone determinate o a clienti determinati.
“Appaltatori”	Tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministratori di manodopera, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto con la Società e di cui questa si avvale per lo svolgimento delle Attività Sensibili.
“**Attività Sensibile**” **o** **“Processo”**	L’insieme di attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di ST Powder Coatings S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come indicate nel Risk Assessment ed elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/aree a rischio.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Presso la Società trova applicazione il CCNL Chimica Industria.
“CdA”	Consiglio di Amministrazione di ST Powder Coatings S.p.A.
“Codice Etico”	Codice Etico adottato da ST Powder Coatings S.p.A.
“Collaboratori”	Soggetti non dipendenti della Società che prestano la loro attività presso e/o a favore della Società sulla base di un rapporto di collaborazione (ad es. Collaboratori coordinati continuativi).
“Consulenti”	Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ST Powder Coatings Italia S.p.A**.** sulla base di un mandato o di un altro rapporto di consulenza.
“Decreto”	Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari e i loro componenti, i Dipendenti della Società di qualsivoglia livello e inquadramento, gli esponenti delle altre società del Gruppo ST Powder Coatings, i Collaboratori, gli Agenti, i Consulenti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Partner, nonché i membri

	dell'Organismo di Vigilanza e altri eventuali soggetti terzi coinvolti nelle Attività Sensibili.
"Distributori"	Tutti i soggetti, localizzati in Italia e nel territorio europeo ed extra europeo, che si occupano della distribuzione dei prodotti e/o servizi della Società.
"Fornitori"	I fornitori di beni e/o servizi di cui la Società si avvale nell'ambito delle Attività Sensibili.
"GDPR"	Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
"Gruppo"	Il Gruppo ST Powder Coatings; il gruppo di società composto da ST Project S.r.l. (holding del Gruppo), ST Powder Coatings S.p.A., ST Powder Coatings España S.L, ST Powder Coatings Portugal Unipessonal Lda, Barten S.r.o., ST Project Magyarorszàg Kft., Porfesték Kft e ST Powder Coatings Polska Sp. Zo.o.
"*Key Officer*"	Il soggetto che, in funzione delle responsabilità assegnategli all'interno dell'organizzazione, governa i processi ai quali sono riconducibili una o più Attività Sensibili.
"Modello" o "Modello 231"	ll Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 nella versione da ultimo adottata dalla Società.
"Organismo di Vigilanza" o "Organismo" o "OdV"	L'Organismo di Vigilanza della Società, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, avente il compito di sorvegliare e verificare l'efficace attuazione del Modello 231, di segnalare eventuali deficienze dello stesso e di proporne l'aggiornamento in seguito a modifiche normative e organizzative.
"Organo Dirigente"	Consiglio di Amministrazione di ST Powder Coatings S.p.A.
"*Process Owner*"	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è responsabile di una Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello.
"Procura"	Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza esterna e di spesa nei confronti dei terzi.
"Reati Presupposto"	Le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. n. 231/2001 che, a seguito della loro commissione, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del summenzionato D.Lgs. n. 231/2001.
"*Risk Assessment*"	

o "*Control & Risk Self-Assessment*" **o "CRSA"**	L'attività di mappatura delle aree di attività a rischio potenziale di commissione di reati presupposto, ritenute astrattamente configurabili in relazione all'operatività di ST Powder Coatings, finalizzata alla prevenzione dei rischi, intendendo per "rischio" qualsiasi variabile o fattore che, nell'ambito dell'attività della Società, da solo o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e sulle finalità penal-preventive poste dal D. Lgs. n. 231/2001.
"Società" **o "ST Powder Coatings"** **o "ST Powder"**	ST Powder Coatings S.p.A. con sede legale in Via Frattini n. 7, 46100 – Mantova (MN), C.F./P.IVA 03433880238, REA: MN - 224111.
"Società del Gruppo"	Tutte le Società appartenenti al Gruppo societario facente capo a ST Project S.r.l, che siano direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima.
"Soggetti Apicali" **o "Apicali"**	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.
"Soggetti Sottoposti" **o "Sottoposti"**	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, siano esse personale a qualsiasi titolo subordinato o assimilato o collaboratori o consulenti esterni, anche solo occasionali, seppur in assenza di rapporti di subordinazione.
"Whistleblowing"	Istituto che consente ai Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo di segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o eventuali violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno e/o a favore di ST Powder.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ST Powder Coatings è costituito da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali" (come meglio specificato *infra*) e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello (Capitolo 2); successivamente viene illustrato il Profilo Societario e Aziendale di ST Powder Coatings S.p.A. (Capitolo 3); vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le modalità di intervento e modifica dello stesso (Capitolo 4), le componenti del sistema di controllo interno preventivo (Capitolo 5), le caratteristiche e il funzionamento dell'OdV (Capitolo 6), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 7) e il sistema disciplinare e sanzionatorio legato a eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 8).

La Società ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001 svolgendo le attività di *Control & Risk Self Assessment* (di seguito anche *CRSA*) (**ALLEGATO A**) funzionali all'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato una prima volta nel corso del 2015 e successivamente aggiornato nel corso del 2020.

Le categorie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nel testo da ultimo aggiornato al momento del compimento del CRSA, ritenute astrattamente applicabili alla Società sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transazionali (art. 10 della Legge n. 146/2006);
- reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, inclusi marchi e brevetti (art. 25-bis del Decreto);
- reati contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale ivi compreso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ex art. 25-quinquies del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);

- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

La Società si riserva ogni eventuale integrazione e/o aggiornamento del CRSA e del Modello, ritenendosi allo stato che gli altri reati contemplati dal Decreto e qui non elencati[1] non siano applicabili alla Società o comunque siano tali da vedere il rischio di commissione degli stessi mitigato per effetto del rispetto dei principi generali enunciati nel presente Modello e nel Codice Etico, nonché per effetto dei presidi di controllo previsti per le attività compiute da ST Powder, anche per il tramite delle altre società del Gruppo.

Sulla base delle risultanze delle attività di *CRSA* sono state quindi sviluppate tante "Parti Speciali" dedicate a ognuna delle suddette famiglie di reato, aventi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

[1] Le categorie di reato ritenute non applicabili alla Società sono:

- reati concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali e ambito di applicazione

Il D. Lgs. n. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, ha innovato il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti. Dal 2001 ad oggi, il Decreto è stato oggetto di continui aggiornamenti, volti a estenderne progressivamente l'ambito di applicazione, mediante l'introduzione di nuove categorie di reato presupposto, come si vedrà al successivo paragrafo 1.2.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinde da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto collegato all'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale; l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente a irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. Fattispecie di reato previste dal Decreto e successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (cc.dd. Reati Presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, il D. Lgs. n. 231/2001 contempla le seguenti categorie di reati presupposto:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata, anche internazionale (art. 24-*ter e* art. 10, Legge 6 marzo 2006, n. 146);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinquesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);

- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

In generale si rileva che se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite "criteri di imputazione del reato all'ente". Tali criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori a esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- **soggetti «sottoposti»**, vale a dire tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia

determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.
Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione a esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato, l'ente deve tuttavia dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che, nell'esercizio dell'attività di impresa, non possa essere commesso il reato verificatosi. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 6);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed efficace attuazione di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.

In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flussi informativi interni;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- se del caso, proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale sia che sia stato commesso da un Soggetto Sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un Soggetto Apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha di fatto acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e fare in modo che esso sia rispettato da parte dei rispettivi Destinatari.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- idoneo, ossia vale a dire solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto viene concretamente osservato e diviene parte integrante del sistema di controllo interno.

Quanto all'idoneità del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare e sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano previsti uno o più canali di segnalazione di eventuali illeciti;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle

prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società, ovvero modifiche normative.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e regole comportamentali che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono consentire alla società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

1.5. Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione.

1) La sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono

eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede.

3) La confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare significativamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente, che è un archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

2.1 La scelta della Società

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, ST Powder Coatings ha deciso di procedere all'elaborazione e costruzione di un Modello 231, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, nonché di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da un'ipotetica applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta la Società nel suo insieme.

Inoltre, la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza di ST Powder Coatings di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti.

La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, al fine di aggiornare il proprio Modello – adottato nel 2015 e da ultimo aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2020 – stante la mutata realtà aziendale di riferimento nonché le novità normative nel frattempo introdotte. Il Modello rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per la Società, affinché tengano sempre comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Approccio metodologico adottato

Il Modello, ispirato alle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" di Confindustria, nella versione del marzo 2008, aggiornate nel 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021, è stato elaborato e aggiornato tenendo conto della natura, delle dimensioni, della struttura organizzativa della Società e del Gruppo di appartenenza, nonché delle attività concretamente svolte dalla Società.

In particolare, il progetto che ha portato all'aggiornamento del Modello è stato sviluppato secondo le fasi di seguito descritte in sintesi.

La Società ha proceduto a un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, a un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto e ritenuti astrattamente applicabili alla Società.

In particolare sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario e di Gruppo;
- il settore di *business*/mercato di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, Mansionario, etc.);
- il sistema di *corporate governance* esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i poteri di firma;
- i rapporti giuridici intercorrenti con soggetti terzi;
- i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del *business*;

- la tipologia e la frequenza delle relazioni e delle attività intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali presunte irregolarità registratesi in passato;
- le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società e osservate in occasione dello svolgimento delle attività tipiche aziendali;
- le prassi diffuse all'interno della Società e osservate in occasione dello svolgimento delle attività tipiche aziendali.

Sulla base delle analisi preliminari sono state, quindi, identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto e astrattamente applicabili alla Società, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *Key Officers*, al fine di poter condurre le interviste utili ai fini dell'aggiornamento del *Control & Risk Self Assessment* (vale a dire l'autovalutazione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto e del sistema di controllo interno) e, corrispondentemente, del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Ai fini della costruzione del Modello e dei relativi aggiornamenti, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *Key Officers* e analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero delle aree/attività in cui è stata ritenuta possibile la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto e applicabili a ST Powder Coatings, e alla esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati stessi (c.d. **mappatura dei processi/attività a rischio**);
- all'analisi delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, alla individuazione dei soggetti coinvolti e all'analisi del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto e del sistema di controllo interno (cd. "**SCI**") idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o, comunque, per la mitigazione del rischio di commissione degli stessi;
- all'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo esistenti (c.d. ***Gap Analysis***).

I risultati dell'analisi sopra condotta e descritta, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito delle Attività Sensibili, sono contenuti o richiamati nel documento in cui sono formalizzate le evidenze emerse dal CRSA, che costituisce presupposto del presente Modello **(ALLEGATO A).**

La fase conclusiva del progetto è stata caratterizzata dalla stesura del Modello di organizzazione, gestione e controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di *Control & Risk Self Assessment*, i principi generali e specifici di comportamento intesi a valere quali regola di prevenzione da osservare al fine di scongiurare, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società, in un'ottica di tendenziale e fattiva integrazione con gli altri sistemi di gestione adottati e implementati dalla Società.

2.3 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Nell'individuazione delle aree aziendali a rischio, si è altresì tenuto conto dei profili collegati all'essere ST Powder Coatings parte di un gruppo di imprese, peraltro transnazionale.

Al riguardo, va rilevato che il D.Lgs. n. 231/2001 non affronta il tema della responsabilità da reato nei gruppi di imprese.
Sul punto, la giurisprudenza penalistica e le Linee Guida di Confindustria, anche nella versione aggiornata al giugno 2021 - partendo dal presupposto che il "gruppo", nell'ordinamento italiano, viene considerato unitariamente solo nella prospettiva economica e non anche in quella giuridica - escludono che sia possibile affermare una responsabilità diretta del "gruppo" in quanto tale, non essendo, peraltro, menzionato tra i soggetti di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 231/2001.
Per converso, gli enti che compongono il gruppo possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività d'impresa e, in una tale ottica, si è posto il problema di individuare le condizioni in presenza delle quali del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano esserne chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo. Esclusa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società dalla stessa controllate, la controllante potrà essere ritenuta responsabile per il Reato Presupposto commesso nell'attività della controllata qualora:

- il reato presupposto in questione sia stato commesso nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso, provato in maniera concreta e specifica.

In definitiva, secondo la posizione via via consolidatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, affinché la controllante/holding possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nell'ambito della controllata, occorre che 1) nella consumazione dell'illecito, con il soggetto che abbia agito per conto della controllata, abbia concorso una persona fisica che abbia agito per conto della holding stessa, perseguendo anche l'interesse di quest'ultima e che 2) dalla commissione del reato la holding abbia tratto una specifica e concreta utilità o comunque conseguito un concreto vantaggio.
In tal senso si è espressa in particolare la Corte di Cassazione penale, Sez. II, 9 dicembre 2016 n. 52316, che ha affermato il seguente principio di diritto: «*in tema di responsabilità da reato (…) la società capogruppo (cd. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231/01, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa (…) non essendo sufficiente l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero a un cd. generale "interesse di gruppo"*».

Le Linee Guida di Confindustria, anche nella versione aggiornata al giugno 2021, dedicano un intero paragrafo alla responsabilità da reato nei gruppi di impresa, ribadendo, tra l'altro, che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio modello organizzativo, ancorché tale attività possa essere condotta anche in base alle indicazioni e alle modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo e senza pregiudizio dell'autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Nelle citate Linee Guida vengono inoltre evidenziate le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali, sulla scorta della considerazione che il gruppo operante in una dimensione transnazionale presenta profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica in ragione della dispersione geografica delle attività; del decentramento decisionale; del crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; del possibile più vasto impatto degli episodi criminosi; delle accentuate difficoltà nel perseguirli.

Nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2001, la commissione di reati all’estero, d’altronde, è oggetto di disciplina ad opera della disposizione di cui all’art. 4 che prevede che, a determinate condizioni (il richiamo è agli artt. 7, 8, 9 e 10 del c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. PROFILO SOCIETARIO E AZIENDALE DI ST POWDER COATINGS S.p.A.

3.1 La Società

ST Powder Coatings S.p.A. è una società costituita nel 2004 che produce un'ampia gamma di prodotti e servizi legati al mondo delle vernici in polvere.
La Società, attraverso la propria rete commerciale, è presente in tutta l'Unione Europea nella quale esporta quasi il 50% del proprio fatturato.

La Società, a partire dalla sua fondazione, vanta un percorso di crescita costellato di prestigiosi riconoscimenti internazionali, che contribuiscono a testimoniarne il carattere fortemente innovativo.
Nel 2006 l'azienda ha ottenuto la Certificazione ISO 9001 per la qualità e la Certificazione ISO 14001 per l'ambiente; nello stesso anno ha ottenuto il conseguimento delle omologazioni Qualicoat e GSB International.
Nel 2013 la Società ha ottenuto la Certificazione BS OHSAS 18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori, che ha portato anche al Riconoscimento di Eccellenza Certiquality per aver conseguito congiuntamente le certificazioni qualità, ambiente e sicurezza.
Nel 2017, ST Powder Coatings è stata selezionata per prendere parte a Elite, il programma internazionale del London Stock Exchange Group, dedicato alle aziende con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.
Nel 2018 ST Powder Coatings ha ottenuto la nomination al Le Fonti Innovation Awards nella categoria speciale *Eccellenza dell'Anno / Innovazione & Leadership*, concorrendo come unica azienda italiana produttrice di vernici in polvere. La nomination è stata motivata dal fatto che l'azienda costituisce "*un'eccellenza italiana in forte crescita, leader d'eccellenza e punto di riferimento nel settore chimico della produzione di vernici in polvere per innovazione e qualità*".
Nel mese di settembre 2020, infine, la Società ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della certificazione Elite da parte di London Stock Exchange Group.

La Società ha la propria sede legale a Mantova, in via Frattini n. 7, una sede operativa a Montecchio Maggiore (VI), in via Segrè n. 46, una unità locale adibita a deposito merce a Cusago (MI), nonché un'ulteriore unità locale adibita a deposito merce a Caponago (MB).
Lo stabilimento di Montecchio Maggiore, che si sviluppa su una superficie di 20.000 mq, produce vernici in polvere termoindurenti ed è appositamente progettato e costruito per ottenere un layout ottimale degli impianti di produzione, in cui sono state adottate le più avanzate tecnologie di automazione industriale. Tutte le fasi che costituiscono il processo produttivo delle vernici in polvere, infatti, sono state affidate a impianti e strumenti che rappresentano lo stato dell'arte nel settore.

ST Powder Coatings S.p.A. è interamente posseduta e controllata da ST Project S.r.l., che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento.

3.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la Società ha per oggetto: la produzione e la vendita di vernici in polvere termoindurenti, vernici in genere, prodotti chimici, prodotti termoplastici; l'acquisto, utilizzo economico, trasferimento e concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero; la locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni; la società ha inoltre per oggetto la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita,

la locazione non finanziaria e la gestione in senso lato di immobili e fabbricati civili e commerciali, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione.
La società ha poi per oggetto anche l'esercizio delle seguenti attività, in via non prevalente e, comunque, nei confronti delle sole società del Gruppo di appartenenza e, quindi, non nei confronti del pubblico: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e denominazione; la locazione finanziaria di beni mobili e immobili; la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento presso il pubblico; l'intermediazione in cambi; i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; il coordinamento e l'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria delle società del Gruppo di appartenenza.
Sempre in base a quanto previsto nello Statuto, la Società può inoltre compiere ogni altra operazione finanziaria, industriale e commerciale, mobiliare e immobiliare che l'organo amministrativo riterrà necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'accensione di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie reali, personali e a favore di terzi. Può inoltre conferire e assumere mandati di agenzia, di commissione e di rappresentanza nell'ambito dell'oggetto sociale e stipulare comunque qualsiasi contratto di collaborazione.

3.3 Il Gruppo ST Powder Coatings

ST Powder Coatings S.p.A. fa parte del Gruppo ST Powder Coatings, avente quale capogruppo la società ST Project S.r.l.
Il Gruppo ST Powder Coatings opera nel campo dell'industria chimica, ricoprendo un ruolo di primaria importanza a livello nazionale e internazionale. I prodotti offerti vanno dalle vernici in polvere in sistemi di natura poliestere, epossipoliestere, epossidica, poliuretanica e siliconica, proposte in un'ampia gamma di prodotti e accessori, ai prodotti a esse complementari quali gli spray e le cartelle colori personalizzabili.

Il Gruppo è stato fondato nel 2004 e si è via via sviluppato, presentando ad oggi la propria rete commerciale in tutta l'Unione Europea, nella quale esporta circa il 50% del proprio fatturato, che nel 2021 ha superato i 40 milioni di euro. Esso impiega attualmente circa 150 persone.
Il Gruppo conta due siti produttivi, un primo, e principale, a Montecchio Maggiore, in Italia, e un secondo in Spagna, e vanta una rete distributiva in venti paesi dell'Unione Europea.

Fanno parte del Gruppo ST Powder Coatings le società ST Project S.r.l. (holding del Gruppo), ST Powder Coatings S.p.A., ST Powder Coatings España S.L, ST Powder Coatings Portugal Unipessonal Lda, Barten S.r.o., ST Project Magyarorszàg Kft., Porfesték Kft e ST Powder Coatings Polska Sp. Zo.o.

Per l'individuazione della struttura del Gruppo viene di seguito riportato l'organigramma del Gruppo ST Powder Coatings.

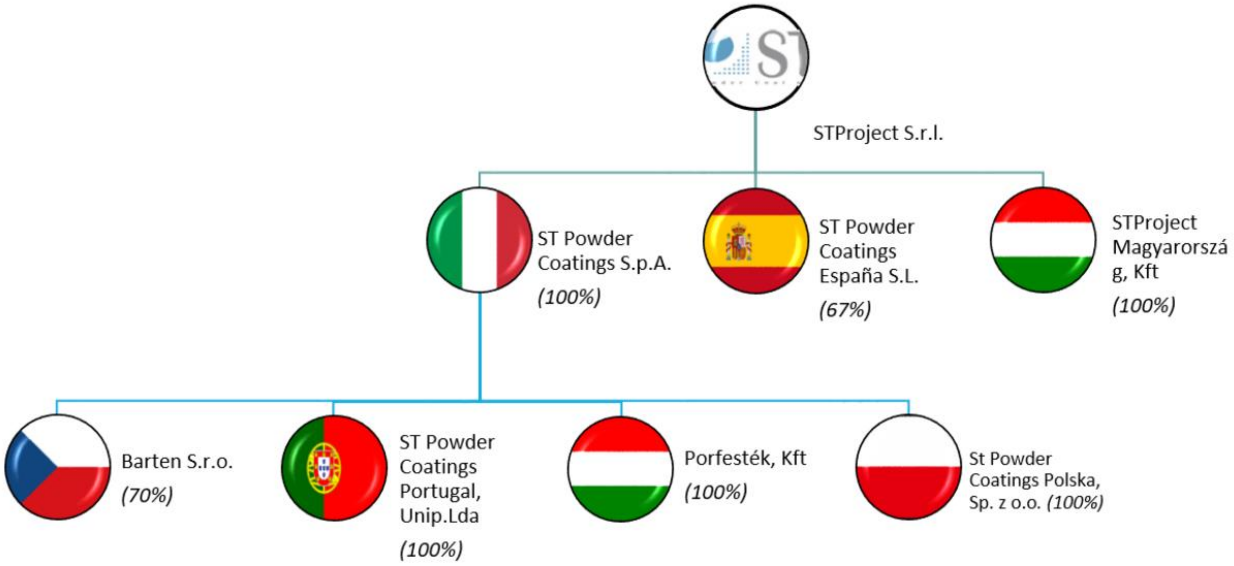

L'organigramma di Gruppo sopra riportato (aggiornato al settembre 2022) è disponibile al seguente link: https://www.stpowdercoatings.com/it/il-gruppo/struttura.

3.4 Rapporti infragruppo

I rapporti infragruppo, diretti a ottimizzare l'efficienza delle società in un'ottica di gruppo e di risultato complessivo delle attività di direzione e coordinamento da cui sono interessate, sono improntati al rigoroso rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, anche in considerazione di quanto disposto dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

I rapporti infragruppo consistono nella vendita, nell'acquisto di prodotti e nella fornitura di servizi. Con riferimento alle attività di vendita e acquisto di prodotti infragruppo, per il 90% circa si tratta di prodotti venduti da ST Powder Coatings S.p.A. ad altre società del Gruppo.

Come previsto all'art. 5 dello Statuto di ST Powder Coatings, la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento di alcune attività, in via non prevalente, nei confronti delle sole società del Gruppo e non del pubblico. Tali attività sono, in particolare, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e denominazione, la locazione finanziaria di beni mobili e immobili, la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento presso il pubblico, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi e infine il coordinamento e l'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria delle società del Gruppo.

ST Powder Coatings S.p.A. effettua altresì servizi infragruppo a favore delle altre società del Gruppo, particolarmente in ambito IT e in ambito di amministrazione, finanza e controllo.

3.5 Governo societario

3.5.1 Amministrazione della Società

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di ST Powder Coatings "*La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori.*

La determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea, all'atto della loro nomina (…)".
L'art. 32 dello Statuto di ST Powder Coatings prevede poi che "*In caso di amministrazione pluripersonale la delega dei poteri di gestione a uno o più amministratori o a un comitato esecutivo è deliberata dal consiglio di amministrazione, che determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. In ogni caso il consiglio può impartire direttive o avocare operazioni rientranti nella delega*".

Attualmente ST Powder Coatings S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un Consigliere.

Con delibera del 24 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di attribuire in forma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione pieni poteri di rappresentanza e le più ampie deleghe per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di alcuni atti che permangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e in particolare: fusioni, scissioni, trasformazioni societarie per quanto di competenza dell'organo amministrativo; compravendita di un ramo d'azienda o di attività aziendali del valore superiore ad Euro 1.000.000,00; alienazioni e acquisizioni di partecipazioni societarie; costituzione di nuove società, nomina e revoca di procuratori speciali. Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di riservare al Consigliere, in forma disgiunta, pieni poteri di rappresentanza e la delega per il compimento di tutte le operazioni di gestione e sviluppo della rete commerciale e distributiva Italia senza limiti di valore.

Con riferimento ai poteri di rappresentanza, lo Statuto della Società, all'art. 30, prevede che "*La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'amministratore unico, al presidente ovvero, ove nominati, anche agli amministratori delegati, nonché a quelle persone, anche estranee al consiglio, da questo designate, nei limiti e in conformità alle deliberazioni assunte dal consiglio stesso*".

3.5.2 Sistema di deleghe, procure e poteri

L'esercizio dei poteri, delle deleghe e delle procure conferiti dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto dei principi indicati nei protocolli di condotta illustrati nel presente Modello. Resta quindi inteso che né i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, né i procuratori sono esonerati dall'osservanza dei protocolli di condotta pertinenti alle attività esercitate. Il conferimento di deleghe e procure non dovrà in nessun caso intendersi quale atto prevalente e derogatorio rispetto ai principi e alle regole di comportamento enunciati nel Modello.
Al contrario, ai procuratori nominati e/o ai soggetti delegati è fatto espresso divieto di assumere decisioni e/o concludere operazioni di alcun genere eccedendo i limiti delle deleghe o procure agli stessi conferite.

Come sopra già delineato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, in data 24 giugno 2021, a determinare il numero dei componenti del CdA, nonché il contenuto e i limiti dei poteri di gestione conferiti agli amministratori.

Lo Statuto della Società prevede poi che l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possano nominare uno o più direttori generali determinandone i compiti gestori e i poteri di rappresentanza della Società. L'amministratore unico o il CdA possono inoltre nominare procuratori "*ad negotia*" per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In materia di sicurezza e ambiente, con Procura Speciale in data 18.03.2016, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione del verbale del CdA datato 03.03.2016, ha nominato un procuratore (Datore di Lavoro) per provvedere, limitatamente agli stabilimenti di Montecchio Maggiore e Cusago, a quanto ritenuto necessario e utile per il costante rispetto della normativa e delle regole di buona tecnica in tutti i settori e le materie della prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 2, lett. b) (Datore di Lavoro), D.Lgs. n. 81/2008, nonché in materia di tutela dell'ambiente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Con Procura Speciale in data 19.11.2019, i Membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ad integrazione di quanto già dichiarato nella Procura Speciale in data 18.03.2016, hanno disposto che tutti i poteri conferiti al Procuratore (Datore di Lavoro) si debbano estendere e comprendano anche il deposito della Società sito in Caponago.

3.5.3 Collegio sindacale

Il controllo sulla gestione di ST Powder Coatings S.p.A. è affidato, in conformità a quanto previsto nello Statuto della stessa, a un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Lo Statuto della Società prevede che "*salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile della società laddove ciò sia consentito a norma di legge*".

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto, il Modello si propone le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla mitigazione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ST Powder Coatings nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di ST Powder Coatings che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ST Powder Coatings non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da ST Powder Coatings si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo che:

- individua le aree e le Attività Sensibili potenzialmente a rischio nello svolgimento dell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
    - un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
    - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
    - procedure formalizzate, intese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con l'attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di assicurare, da un lato, una corretta gestione strategico-

operativa delle attività di business, dall'altro, un controllo continuativo dei comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;

- individua le attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e, se del caso, di proporne l'aggiornamento.

4.2 Codice Etico

Il Codice Etico adottato dalla Società è allegato al presente Modello (**ALLEGATO C**) e ne costituisce parte integrante.

Il Codice Etico di ST Powder Coatings è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società in data 24/01/23.

L'adozione da parte di ST Powder Coatings di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale, utili ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di determinate tipologie di reati per fatti che, se e in quanto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità penal-amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

4.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate a tutti i Destinatari dello stesso per come indicati nelle pertinenti definizioni contenute nelle premesse del presente Modello.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni del Modello da parte di Destinatari che non abbiano con la Società un rapporto di lavoro di tipo subordinato, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 8.5.

4.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'Organo Dirigente ad adottare il Modello, rimettendo a ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, ST Powder Coatings ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. I, lett. a), del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del presente documento;
- la modifica dei componenti dell'OdV;
- l'individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello organizzativo siano operate con la dovuta tempestività ed efficacia, è riconosciuta agli Amministratori della Società la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento, di carattere esclusivamente formale, ovverosia tali da lasciare invariato il contenuto sostanziale del Modello. Di tali modifiche e/o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza della Società.

5. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO

Il Modello predisposto da ST Powder Coatings si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di ST Powder Coatings, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex-post*:** le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta, e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura e responsabilità delle funzioni/soggetti coinvolti, anche nel rispetto dei dettami e delle nomine previste ai sensi del c.d. GDPR (Reg. UE n. 679/2016);
- **identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex-post*, manuali e automatici:** devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati Presupposto o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare e sanzionatorio adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali o informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Fatto salvo le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia a ciascuna Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna Attività Sensibile.

5.1 Sistema di principi etici

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con organi sociali, dipendenti e parti terze, Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner e con la Pubblica Amministrazione, compresi i principi per la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Tali principi etici e regole generali di comportamento sono formulati nel **Codice Etico (ALLEGATO C)**.

5.2 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione dell'organigramma aziendale e di un sistema di deleghe, poteri e disposizioni organizzative (mansionario, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

5.3 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe/procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega/procura deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

5.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da ST Powder Coatings è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie avviene sulla base di un sistema di poteri e responsabilità che ne garantisce un adeguato livello di controllo. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

5.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività poste in essere nell'ambito delle Attività Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto sia agli esponenti aziendali sia ai soggetti terzi coinvolti nelle Attività Sensibili.
Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

5.6 Sistema disciplinare e sanzionatorio

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito, nell'ambito del Capitolo 8 del presente documento.

5.7 Sistema di Procedure Operative

L'art. 6, comma 2, lett. b), del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*.

A tal fine, nella documentazione di *Control & Risk Self Assessment* (**ALLEGATO A**) sono riportate, per ciascuna Attività Sensibile, le *policy* e procedure aziendali applicabili, tenuto conto anche del particolare assetto organizzativo della Società.

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto delle Attività Sensibili e di guidare e garantire dunque l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

Tali *policy* e le procedure applicabili nelle Attività Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo descritti o richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, l'Organismo deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'ente «*deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente*». L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
  Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, «*l'organismo di controllo* (OdV) *non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche*» (Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, richiamato dalle Linee Guida di Confindustria);
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere efficacemente la propria attività. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere competenze specifiche in attività ispettiva, consulenziale e di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico), come chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve:

- essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi nell'ambito della struttura organizzativa della Società;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

6.2 Identificazione dell'OdV

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di ST Powder Coatings, con delibera del 27.03.2021, ha provveduto al rinnovo delle nomine dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, attribuendo all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e, con delibera del 03.03.2022, ha successivamente nominato un nuovo componente dell'Organo stesso, in sostituzione di un precedente componente interno dimissionario.

Ciascun componente dell'OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze professionali, essendo dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché continuità d'azione.

La modifica della composizione dell'OdV o l'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV, come sopra identificato, è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia, e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).
In conformità a quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione di ST Powder Coatings, con delibera del 27.03.2021, ha deliberato di assegnare all'OdV un budget di spesa pari ad euro 10.000,00 annui.

6.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Il perfezionamento della nomina del componente dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di detto componente, rilasciata contestualmente alla formale dichiarazione di cui al successivo paragrafo 6.4 con la quale il componente attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono i motivi di ineleggibilità e incompatibilità.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per il componente dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero della diversa durata stabilita nella delibera di nomina.

Il componente dell'OdV potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

6.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con Soggetti Apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione o sussistenza di altra situazione di conflitto di interesse, così come prevista nel Codice Etico, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Il componente dell'OdV, con l'accettazione della nomina, rilascia alla Società una formale dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono i motivi di ineleggibilità e incompatibilità sopra riportati.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione

organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione; l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

6.5 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione e informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di attività di *Control & Risk Self Assessment*;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre all'Organo Dirigente i criteri di valutazione per l'identificazione delle informazioni sulle Attività Sensibili (cfr. paragrafo 6.6).

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere a ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti;
- accertare carenze o presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di Collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o Consulenti terzi per l'effettuazione di verifiche e audit.

I Collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico a essi conferito in qualità di Collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicura l'organizzazione e disciplina gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

L'OdV, inoltre, predispone e cura l'aggiornamento di un "Piano delle Attività" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

6.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire il corretto e costante svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, l'OdV è destinatario di flussi informativi da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello della Società, consistenti in:

- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**);
- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito **Segnalazioni**).

Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono quindi previsti flussi informativi consistenti in comunicazioni e/o documenti, sia di carattere generale che specifico, a carico delle funzioni della Società e per ogni area a rischio Reato Presupposto. A seconda della tipologia e rilevanza delle informazioni contenute nel Modello sono previste diverse tempistiche, ad evento e/o periodiche, con diverse scadenze.

Inoltre, deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento delle sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

In particolare, in linea generale sono oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area aziendale interessata le seguenti informazioni e/o documenti specifici concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ad es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori) e in materia ambientale;
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e in materia ambientale;
- le eventuali comunicazioni del revisore esterno e del Collegio sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Tali informazioni sulle Attività Sensibili devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base dell'attività di *Control & Risk Assessment* condotta.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV, in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di flussi informativi, saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV***.***

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione, di iniziativa o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

6.7 Segnalazioni di condotte illecite all'OdV (c.d. whistleblowing)[2]

[2] Si ricordano i dettami della **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, delle novità sul c.d. "**whistleblowing**", che con l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, ha disposto che i Modelli 231 debbano prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni dello stesso Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del whistleblower. È inoltre previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower, per motivi collegati alla segnalazione; nel sistema disciplinare e sanzionatorio, saranno previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del whistleblower, nonché con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelino infondate. In particolare, ripercorrendo il richiamato testo normativo attualmente in vigore, il summenzionato **comma 2-bis** richiede che i Modelli organizzativi prevedano: «a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche,

I Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti possono, a tutela dell'integrità aziendale, trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Modello e del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede a tutela dell'integrità della Società e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale né avere finalità emulative.
Non sono infatti di competenza dell'Organismo di Vigilanza segnalazioni per atti o fatti diversi da quelli rilevanti ai sensi del Decreto o del Modello.

Nelle attività di gestione della segnalazione viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.
Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se queste siano adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, e la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare che comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo paragrafo 8.

Egualmente sono vietate e rappresentano fonte di responsabilità per il segnalante in sede disciplinare, o nelle altre sedi che possano rilevare, segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare la persona del segnalato, altri soggetti interni o esterni alla realtà aziendale o la stessa Società, che si rivelino infondate.

L'OdV sarà tenuto a compiere le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti. Se lo riterrà opportuno, potrà acquisire informazioni dall'autore della segnalazione e dal presunto responsabile della violazione segnalata. L'OdV potrà inoltre ascoltare o rivolgersi ad altre funzioni aziendali competenti o a eventuali soggetti terzi al fine di gestire la segnalazione, senza rivelare l'identità del segnalante oppure rivelandone l'identità previa assunzione di un impegno alla riservatezza da parte del terzo coinvolto.

---

la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». Ai sensi del **comma 2-ter**, inoltre, «L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo». Infine, il **comma 2-quater** prevede che «Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni saranno espletate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

6.8 Canali di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza

Le Informazioni Generali e le Informazioni sulle Attività Sensibili previste dai flussi informativi nonché le Segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di cui i destinatari del Modello stesso siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte dovranno essere formulate in forma scritta e trasmesse all'OdV:

- alla casella di posta elettronica appositamente attivata all'indirizzo e-mail: odv@stpowdercoatings.com, ovvero
- all'indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza c/o ST Powder Coatings S.p.A., Montecchio Maggiore (VI), 36075, via Emilio Segrè, 46.

In conformità al vigente articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e in prospettiva del prevedibile futuro recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, la Società implementerà altresì un sistema di segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing) basato su una piattaforma informatica con caratteristiche tali da offrire maggiori garanzie in punto di tutela della riservatezza o, a seconda dei casi, dell'anonimato del soggetto segnalante.

Non appena sarà portato a compimento il processo di implementazione del predetto sistema di segnalazione di condotte illecite, i Destinatari del Modello saranno resi edotti della relativa entrata a regime nelle forme opportune a mezzo di pubblicazione di apposita procedura di gestione delle segnalazioni che darà evidenza delle modalità operative relative alla segnalazione e al trattamento dei dati personali che ne possa derivare. Al riguardo, sarà somministrata specifica formazione.

L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di *reporting* (si rimanda sul tema al successivo paragrafo 6.9).

6.9 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, e almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività Sensibili, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;

- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, che l'OdV abbia accertato o che comunque ritenga fondate, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere. Tale relazione andrà condivisa anche con il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle Attività Sensibili qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili delle Attività Sensibili medesime un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici della Società.

6.10 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni e altri documenti pervenuti all'OdV sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito Archivio gestito dall'OdV nel rispetto delle previsioni contenute nel GDPR e delle disposizioni organizzative in merito adottate dalla Società.

L'accesso all'Archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte di ogni Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili.

7.1 Comunicazione iniziale

Per garantire un'effettiva conoscenza e applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente alle diverse categorie di Destinatari, se del caso, anche per il tramite della pubblicazione sul sito internet aziendale.

In particolare, tutti gli eventuali nuovi assunti saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e del Codice Etico, nell'ultima versione aggiornata, e di impegno a osservarne le disposizioni e prescrizioni. Un facsimile della dichiarazione che ciascun dipendente dovrà sottoscrivere viene allegata al presente Modello (**ALLEGATO E**).

Per quanto attiene invece ai terzi coinvolti nelle Attività Sensibili della Società (quali, a titolo esemplificativo, Consulenti/Fornitori/Appaltatori/Partner/Collaboratori), la lettera di incarico o il contratto che comporti la costituzione della collaborazione con essi deve esplicitamente contenere una clausola (c.d. "Clausola 231") volta a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal Decreto, l'impegno della controparte a prendere visione delle misure definite dall'ente, nonché la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).
Nei casi in cui sia già stata sottoscritta la lettera di incarico o il contratto con la controparte senza la previsione della clausola di cui sopra si renderà necessario procedere alla sottoscrizione di un addendum al contratto.
Un facsimile della clausola e un facsimile dell'addendum di cui sopra sono allegati al presente Modello (**ALLEGATO D**).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello, la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Modello è reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quali, a titolo esemplificativo, la diffusione del Modello, anche per stralcio, sul sito internet della Società e sulla intranet aziendale ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello presso la bacheca in sede**.**

7.2 Formazione

La formazione in materia 231 deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo (D.Lgs. n. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

ST Powder Coatings adotta programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale detti soggetti operano.

L'OdV valuta l'efficacia, in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del sistema disciplinare e sanzionatorio contenuto nel Modello.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione e curata la relativa conservazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il Decreto prevede che sia predisposto un «*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*», sia per i Soggetti Apicali sia per i Soggetti Sottoposti.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio viene pubblicato in un luogo e/o con modalità, anche telematiche se del caso, accessibili a tutti i Dipendenti e comunque rese conoscibili a tutti i Destinatari.
La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare e sanzionatorio, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6.4 ("Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca"), il sistema disciplinare e sanzionatorio definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 8.4).

8.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi al Codice Etico e alle procedure richiamate nel Modello;
4. comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui al Capitolo 4 della presente Parte Generale;
5. adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, così come esplicitati nei successivi capitoli delle parti speciali, e che espongano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di illeciti e, in particolare, di uno o più Reati Presupposto contemplati nel Decreto;
6. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche dell'OdV al fine di ottenere le

informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;

7. mancato rispetto delle misure di tutela di colui che segnala condotte illecite o violazioni del Modello;
8. violazione dei diritti alla riservatezza del segnalante così come l'adozione di qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, collegato, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
9. effettuazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave (per esse intendendosi segnalazioni effettuate con finalità dolose, in malafede ovvero contenenti informazioni della cui falsità il segnalante sia a conoscenza);
10. violazione di regolamenti e leggi applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati dei soggetti eventualmente oggetto o interessati da segnalazioni.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico da parte dei dipendenti non dirigenti costituisce illecito disciplinare in conformità al CCNL Chimica Industria.
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente di ST Powder Coatings l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa, alla luce dei comportamenti indicati nel paragrafo 8.1 e nelle successive parti speciali del Modello, dei criteri di graduazione interna delle sanzioni di seguito indicati, nonché del comportamento tenuto precedentemente (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e successivamente (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) al fatto dall'autore della violazione.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del sopracitato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa, in misura massima non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo massimo non superiore a otto giorni di lavoro;
e) licenziamento per mancanze.

In ogni caso, la funzione aziendale competente di ST Powder Coatings terrà sempre informato l'OdV delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate.

Ai fini della graduazione interna delle sanzioni si terrà conto della gravità delle violazioni, la quale sarà valutata sulla base dei seguenti **criteri**:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e l'intensità della condotta recidivante;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;

- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

In particolare, e salvo quanto disposto nel periodo successivo, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta il lavoratore che commetta recidiva in una violazione che ha comportato il richiamo verbale nei sei mesi antecedenti e, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso o richiamate dal Modello;

2. incorre nel provvedimento della multa, in misura massima non superiore a quattro ore di retribuzione, il lavoratore che commetta recidiva in una delle violazioni di cui al precedente punto 1 perpetrata nei sei mesi antecedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni espletate, potrà adottarsi la multa anche in caso di prima mancanza.

3. Incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo massimo non superiore a otto giorni di lavoro, il dipendente che commetta recidiva in una delle violazioni già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni espletate, potrà adottarsi la sospensione anche in caso di prima mancanza.
   Incorre nel medesimo provvedimento il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, a meno che gli atti relativi non debbano essere puniti con sanzione più grave in relazione all'entità o alla gravità delle conseguenze o alla abituale recidività dell'infrazione;

4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare, senza diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3) che precede, commessa nei sei mesi antecedenti; inoltre, incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati contemplati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della multa, in misura massima non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione

comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte),

3. incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo massimo di otto giorni di lavoro, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione grave all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza diritto al preavviso**,** il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a un massimo di tre giorni, commessa nei sei mesi antecedenti, così come specificato nel punto 3 che precede, come pure il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2, Codice Penale, all'integrità fisica, compreso l'autore dell'infrazione, ovvero la morte di uno o più soggetti.

Ove non si riscontri un divieto espresso nel CCNL di riferimento sopracitato, nel caso in cui l'infrazione contestata sia grave, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, o della comunicazione della decisione di non procedere all'adozione di alcuna sanzione, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato.

Fermo restando il rispetto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e del CCNL di riferimento sopracitato, nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
Nello specifico, in forza di quanto previsto dal CCNL di riferimento sopracitato, per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale (i.e. ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento per mancanze) la contestazione al lavoratore deve essere effettuata in forma scritta con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari possono essere emanati solo dopo che siano trascorsi otto giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente. Se il provvedimento non viene emanato entro gli otto giorni successivi ai primi otto previsti per la presentazione delle giustificazioni e, quindi, entro sedici giorni dalla contestazione, tali giustificazioni devono ritenersi accolte.
Il provvedimento disciplinare deve essere emanato entro sedici giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione.
La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Modello, si rinvia alla legge e al CCNL applicabili.

8.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Le violazioni delle singole regole di cui al presente Modello e del Codice Etico commesse da lavoratori della Società aventi qualifica di dirigente costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Dirigente l'attivazione della procedura disciplinare finalizzata all'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.2 e del comportamento tenuto prima (per esempio, le eventuali precedenti violazioni commesse nel limite di due anni) e dopo il fatto (per esempio, la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), delle eventuali normative speciali e del CCNL applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. ammonizione scritta;
b. multa
c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d. licenziamento disciplinare.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.
In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella ammonizione scritta o nella multa. Essa si sostanzia nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- in caso di violazione grave, oppure non grave ma ulteriormente reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, che prevedano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui al punto che precede, nonché laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per i lavoratori della Società aventi qualifica di dirigente costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di Consulenti, lavoratori somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del dirigente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto o del rapporto con tali lavoratori.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia grave, il dirigente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, o della comunicazione della decisione di non procedere all'adozione di alcuna sanzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Modello, si rinvia alla legge e al CCNL applicabili.

8.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, dei Sindaci e dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e i Sindaci che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente alla gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.2 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. ammonizione scritta;
b. sospensione temporanea dalla carica;
c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello commesse da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorra nell' ammonizione scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà i Soci o i Sindaci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte dei Sindaci, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di adeguati provvedimenti nei confronti del soggetto responsabile della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con i Sindaci ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 8.2 e 8.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci terranno sempre informato l'OdV.

8.5 Misure nei confronti di Agenti, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili

Ogni violazione del Modello e del Codice Etico commessa dagli Agenti, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner e altri terzi coinvolti nelle Attività Sensibili, quali ad esempio gli esponenti delle altre Società del Gruppo, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi, e in base alla gravità della violazione riscontrata:

1. la diffida per iscritto al rispetto delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
2. l'applicazione di una penale;
3. la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a ST Powder Coatings, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo A.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da **ST Powder Coatings**:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale denaro o altra utilità (ad es. una regalia in natura) per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (ad es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore, in virtù di quanto previsto dall'**art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (ad es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore, in virtù di quanto previsto dall'**art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) -** Tale ipotesi di reato si configura, per esempio, nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore in virtù di quanto previsto dall'**art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (es, esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**[3] – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (ad es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o delle Comunità europee in errore, ottenendo contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**[4] – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità ma non li abbia destinati alle finalità previste.
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**[5] – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia conseguito indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dello Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.

---

[3] Articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.
[4] Articolo introdotto dall´art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente modificato dall´art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.
[5] Articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui un dipendente o un rappresentante della Società commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.
- **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) –** Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- **Peculato (art. 314, comma 1, c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui dei quali, per ragione del suo ufficio o servizio, ne ha il possesso o comunque la disponibilità.
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Risulta invece esclusa dalla presente parte speciale, in quanto astrattamente ritenuta non applicabile alla Società, la seguente fattispecie criminosa:

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della L. 898/1986).

A.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, anche in via strumentale, potrebbero essere commessi alcuni dei Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti con organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*

- *Gestione di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali*
- *Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione*
- *Gestione del contenzioso*
- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia ed estero)*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

A.3 Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale A si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale A, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Responsabile Acquisti e Approvvigionamenti;
- Datore di Lavoro ai fini salute e sicurezza (Procuratore Speciale);
- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Responsabile Operation;
- RSU;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance (QA);
- Responsabile Programmazione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco & Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Reception;
- Logistica.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale A le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo A.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale A i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

A.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo A.5, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico, o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo i Destinatari **non** potranno:

- creare situazioni ove i Destinatari stessi siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Agenti, Collaboratori e/o altri terzi, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

- destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili;
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa; si deve assicurare che i rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutti gli esponenti di ST Powder Coatings che intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di ST Powder Coatings con organi della Pubblica Amministrazione, devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure o policy aziendali adottate dalla Società, applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;
- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dai documenti organizzativi interni e dal sistema di poteri vigenti (ad es. procure e deleghe);
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- è fatto obbligo di documentare e tracciare i rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte della Società e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV;

- la Società deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento (volta a disciplinare i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione) per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- i rapporti con le altre Società del Gruppo devono essere gestiti secondo i criteri organizzativi di gruppo e nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- le comunicazioni di dati e informazioni tecniche effettuate in via telematica nei confronti di Autorità Pubbliche devono essere effettuate secondo i principi di rispondenza al vero, completezza, accuratezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle normative tecniche di settore.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi, ad esempio gli esponenti delle altre Società del Gruppo, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta degli Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del terzo e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- gli Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi, dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico e impegnarsi al loro rispetto, secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico stessi;
- i contratti con gli Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner e/o altri terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate);
- i contratti con gli Agenti, Fornitori, Appaltatori, Collaboratori, Partner nonché gli incarichi con i Consulenti e/o altri terzi devono essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma.

A.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali*
- *Gestione delle visite ispettive da parte di esponenti della pubblica amministrazione (ad es. Agenzia delle entrate)*
- *Gestione del contenzioso*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato);
- tutti gli esponenti di ST Powder Coatings che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di velocizzare l'iter di un accertamento o di rilascio di una autorizzazione di qualsiasi natura;
- si deve assicurare che vengano osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni e le circolari emanate dalle Autorità pubbliche competenti, le policy, procedure e prassi adottate dalla Società nell'ambito delle Attività Sensibili considerate;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, condotte da parte di soggetti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Agenzia delle Dogane, Ispettorato del Lavoro, Spisal ecc.), di soggetti competenti in coerenza con il sistema organizzativo e appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- si deve assicurare la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati, ad opera di soggetti muniti di idonei poteri, o mediante redazione di apposita relazione interna;
- nel caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro) i rapporti con lo Studio Legale esterno devono essere intrattenuti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri a fornire l'eventuale documentazione e/o informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere ad aggiornare la Società circa le cause in essere;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili in esame;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta attestante le evidenze degli incontri con funzionari pubblici con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
- la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi in materia di sicurezza e salute sul lavoro o ambientale (es. ispezioni da parte dello Spisal, ecc.) svolti presso la sede devono essere conservati a cura della funzione competente*;*
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri; lo stesso dicasi per i verbali, anche in occasione di verifiche ispettive o sopralluoghi;
- gli incontri con i soggetti pubblici, in particolare se finalizzati allo sviluppo commerciale o alla discussione di aspetti contrattuali sostanziali di natura economica o tecnica, sono presenziati da almeno due rappresentati di ST Powder Coatings;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito delle Attività Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.5.3 in materia di "Approvvigionamento";
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e procedurali che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti; tutte le attività sono adeguatamente tracciate;
- eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei contratti, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia;
- i contratti con eventuali terze parti coinvolte nei Processi in esame devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia ed estero)*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- atti di cortesia commerciale sono consentiti, nel rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di velocizzare l'iter di un accertamento o di rilascio di una autorizzazione di qualsiasi natura;
- gli accordi di vendita devono essere formalizzati mediante redazione di un apposito contratto, formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- gli incontri con i soggetti pubblici, in particolare se finalizzati allo sviluppo commerciale o alla discussione di aspetti contrattuali sostanziali di natura economica o tecnica, sono presenziati da almeno due rappresentati di ST Powder Coatings;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti; tutte le attività sono adeguatamente tracciate;
- eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei contratti, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni

competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia;

- in tutti i contratti si deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. n. 231/2001, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice Etico, di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società in partnership devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui i soggetti e le funzioni coinvolte possono intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-finanziario, sono comunque definiti nell'ambito di un budget annuale approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate;
- la gestione degli incassi avviene secondo i principi stabiliti di cui al paragrafo A.5.6; si deve assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.
- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità e onorabilità dell'agente e/o distributore anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
    - l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
    - l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
    - l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
    - mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale, verifica di banche dati reputazionali riferite al legale rappresentante, ecc.). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei clienti/agenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i clienti stessi;
- nessun soggetto, può da solo e liberamente stipulare contratti di vendita, elargire denaro, omaggi o altra utilità, senza che vi sia un altro soggetto che controlla la congruità delle operazioni e/o autorizza/approva le attività svolte e le decisioni prese;
- la gestione dei rapporti con gli agenti deve prevedere il coinvolgimento di più soggetti/funzioni aziendali;
- devono esistere dei controlli circa la correttezza e completezza degli incassi e pagamenti effettuati nell'ambito del rapporto contrattuale con gli agenti, con particolare riferimento ad ammontare e controparte della transazione commerciale;
- gli accordi con gli agenti devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato e sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, secondo il sistema di poteri in essere;
- gli accordi con gli agenti devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che preveda con apposita clausola 231 la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto

delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico (Ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);

- devono essere tracciabili e formalizzate per iscritto tutte le transazioni finanziarie nei confronti di agenti, in particolare relative agli incassi per anticipo e saldo delle fatture ed eventuali rimborsi elargiti.

A.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nelle attività di approvvigionamento;
- i Destinatari coinvolti nell' Attività Sensibile in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure o prassi organizzative specifiche a disciplina delle Attività Sensibili;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (richiesta di acquisto di un prodotto/servizio, autorizzazione della relativa richiesta d'acquisto, valutazione delle offerte e selezione dei Fornitori/Appaltatori/Consulenti, autorizzazione dei contratti con i Fornitori/Appaltatori/Consulenti, registrazione e controllo delle fatture);
- la scelta del Consulente, Fornitore e/o Appaltatore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto di comportamento, organizzativo, tecnico, finanziario;
- il processo di qualifica del Consulente, Fornitore e/o Appaltatore deve prevedere la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di precedenti penali, visura camerale in caso di società, verifica del nominativo del legale rappresentante presso data base reputazionali, etc.;
- gli accordi con i Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- il contratto con il Consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- il contratto con il Consulente deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;

- ogni fornitura di prodotti/servizi/prestazioni deve avvenire a fronte di un congruo compenso che sia coerente con i prezzi di mercato;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di approvvigionamento in oggetto a cura delle Funzioni competenti;
- il pagamento delle fatture dei Consulenti, Fornitori o degli Appaltatori avviene effettuato secondo i principi stabiliti nel successivo paragrafo A.5.5 "Gestione dei flussi finanziari: Pagamenti - Incassi" e "Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi"
- ogni accordo con i Consulenti, Fornitori e/o Appaltatori deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati al paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
- il processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- è fatto in particolare divieto di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da

influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Società di qualsivoglia natura;

- è fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o di favoritismo;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale devono impegnarsi ad assicurare la correttezza e completezza dei dati relativi al personale nella fase di predisposizione delle dichiarazioni dei dati agli enti pubblici e in caso di accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli stessi;
- in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti preposti, in relazione alla gestione delle risorse umane, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere gestito da soggetti muniti di adeguati poteri, nel rispetto del sistema di poteri e deleghe in essere;
- la documentazione tecnica e i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici in materia di gestione del personale devono essere conservati a cura della funzione competente;
- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la funzione competente;
- l'eventuale sistema di incentivi e premi deve essere coerente con la contrattazione aziendale e definito nel budget annuale;
- il pagamento degli incentivi e dei premi deve essere autorizzato dalla Direzione e disposto sulla base del sistema di poteri e deleghe in vigore e in coerenza con le policy e procedure aziendali;
- è obbligo dei Responsabili di funzione valutare la congruità e l'opportunità delle richieste di anticipo spese presentate dai soggetti a loro referenti prima di autorizzarne l'erogazione;
- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e prassi interne;
- i pagamenti delle note spese possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure nell'ambito delle policy, procedure o prassi aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- non possono essere effettuati rimborsi di spese sostenute da dipendenti che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e delle mansioni svolte;
- la gestione dei rapporti con le banche e l'autorizzazione all'effettuazione dei rimborsi delle note spese deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri di firma in banca;
- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla alla funzione competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle policy e prassi interne.
- il pagamento delle note spese viene effettuato secondo i principi stabiliti nel paragrafo A.5.5 "*Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*; *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*";
- ogni accordo con gli *outsourcer* e altri terzi coinvolti nell'Attività Sensibile in esame (ad es. Agenzie di somministrazione del personale) deve prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D.Lgs. n. 231/2001, di avere preso visione dei contenuti del Modello e/o del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare

le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i flussi finanziari devono essere gestiti dalle funzioni aziendali competenti, in coerenza con le policy e le procedure aziendali, nonché dei principi dettati dal Codice Etico, appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge;
- i flussi di cassa possono avvenire unicamente con l'utilizzo del canale bancario, anche secondo appositi strumenti organizzativi che regolamentano l'accesso e l'utilizzo del sistema di remote banking, prevedendo pure la realizzazione di apposite attività di controllo per la tracciabilità dei flussi finanziari e regole specifiche con riferimento alla gestione della piccola cassa, con limitazione all'utilizzo del denaro contante secondo i limiti di legge (D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni);
- i Destinatari non possono concedere ai terzi, inclusi i clienti, sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi; l'autorizzazione all'emissione della nota di credito deve comunque essere autorizzata da soggetto provvisto di adeguati poteri, in coerenza con le policy e le procedure aziendali;
- i pagamenti o il riconoscimento di note di credito possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta o del credito vantato, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato o il credito riconosciuto devono corrispondere in termini di importo dell'erogazione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e devono essere corrisposti al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato la spesa o è titolare del credito, nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure all'interno delle policy e procedure aziendali che disciplinano le Attività Sensibili***;***
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

A.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei rapporti infragruppo*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle Società del Gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli azionisti di tutte le Società del Gruppo;
- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati (possibilmente nella forma di service agreement), autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i contratti intercompany devono esplicitare i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto;
- i corrispettivi previsti nei contratti intercompany devono rispondere a criteri di mercato;
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati dovranno essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed evasione degli ordini;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- le prescrizioni specifiche previste in materia di flussi finanziari devono essere osservate, se applicabili, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo;
- i contratti intercompany devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il D.Lgs. n. 231/2001, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico di impegnarsi, per sé e per gli esponenti della stessa, a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.5.7 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo A.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sè o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;

- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al diretto superiore, che potrà stabilire la restituzione di essi; tale comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il rifiuto di un regalo potrebbe essere considerato irrispettoso e in conflitto con le usanze locali;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale;
- va verificata preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di sponsor/sponsee, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- va garantito che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- va assicurato che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati, ove possibile, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre relativi all'attività svolta (ad es. esposizione del logo aziendale);
- ogni accordo di sponsorizzazione deve contenere apposita clausola "231" che preveda la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere).

A.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti A.4 e A.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura di Assunzione;
- Contratto Collettivo Aziendale per la determinazione dei Premi di Risultato;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Fatturazione/Incassi;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Istruzione Operativa Gestione dei limiti di credito e dei termini di pagamento clienti.

A.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- evidenza degli adempimenti alle richieste o prescrizioni impartite dalla PA;
- report periodico su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla Pubblica Amministrazione;
- assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza retribuita a soggetti appartenenti o cessati da meno di un anno dalla Pubblica Amministrazione, loro parenti di primo grado o conviventi;
- notizia di procedimenti di natura penale dei quali siano parte i suoi rappresentanti legali o dirigenti/quadri in relazione all'incarico ricoperto;
- notizia di procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 a carico della Società;
- report periodico sui procedimenti di natura civile o amministrativa dei quali sia parte la Società o suoi rappresentanti legali in relazione all'incarico ricoperto;
- report periodico delle richieste di contributi o finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sul loro stato di avanzamento, concessione, attuazione, rendicontazione e incasso.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

A.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "B" - I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

La presente Parte Speciale, relativa ai reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici e trattamento illecito di dati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo B.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

B.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**[6] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

[6] Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021.

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**[7] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**[8] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**[9] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un

[7] Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021.
[8] Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021.
[9] Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021.

dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche".

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenuta non applicabile alla Società, la seguente categoria di reato:

- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

B.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati in oggetto:

- *Gestione dei Sistemi Informativi*

Eventuali integrazioni della suddetta Attività Sensibile potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

B.3 Destinatari della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale B si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale B, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile ICT;
- Responsabile Infrastruttura/Sistemi;
- Responsabile Applicazioni;
- Responsabile Marketing;
- Direzione Generale.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale B le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo B.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento dell'Attività Sensibile a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale B i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito dell'area di Attività Sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

B.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo B.5, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità informatica.
La presente Parte Speciale B prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-*bis* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico, o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare le norme, le *policy* e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società, anche ai fini di allineamento rispetto ai dettami del c.d. Modello organizzativo adottato ai fini del GDPR;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 (reati informatici).

B.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento all'Attività sensibile rappresentata nel paragrafo B.2 della presente Parte Speciale, vengono di seguito illustrati i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di criminalità informatica.

Gestione degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la Società ha formalizzato disposizioni per la gestione degli accessi ai sistemi informativi, per la gestione delle richieste di assegnazione, disabilitazione e variazione degli accessi, nonché dell'attività di review degli accessi ai sistemi informativi e la gestione delle password, mediante apposite procedure, che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti in tale gestione;
- eventuali accessi ai sistemi da parte di soggetti terzi esterni alla Società sono concessi per determinati periodi temporali nonché sottoposti a processi approvativi definiti e formalizzati.

Gestione e protezione logica e fisica della postazione di lavoro

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sono definiti e implementati adeguati controlli e misure in merito alla sicurezza fisica delle postazioni di lavoro, al fine di prevenire accessi alle postazioni non autorizzati;
- le postazioni di lavoro sono protette da un sistema di autenticazione degli utenti tramite l'inserimento di codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e furti alle postazioni di lavoro.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è prevista l'adozione di disposizioni per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica in cui sono formalmente definite misure atte a garantire che siano trattati tempestivamente e che il processo di risoluzione sia efficiente ed efficace, tra cui la predisposizione di appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi di sicurezza informatica.

Gestione e protezione delle reti

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sono implementate misure di sicurezza delle reti informatiche tramite l'installazione ed aggiornamento di adeguati firewall;
- sono installati sistemi di protezione software antivirus/antispyware, soggetti ad aggiornamenti periodici, automatizzati e schedulati;
- le reti sono sottoposte a periodici test di vulnerabilità e penetrazione, eseguiti a cura delle funzioni competenti.

Gestione della sicurezza fisica dei centri di elaborazione dati e locali tecnici IT

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sono formalizzate disposizioni per la gestione degli accessi alla data room, ai locali tecnici IT e degli impianti e/o apparecchiature ivi presenti, atte a garantire la sicurezza fisica delle aree dedicate ai centri elaborazione dati, regolamentando la concessione degli accessi alla data room, le modalità di accesso, il monitoraggio di tali accessi e prevedendo le relative misure di sicurezza.

Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli asset IT, siano essi software (ad es. licenze) che hardware

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la Società ha formalizzato disposizioni che disciplinano le modalità di assegnazione delle dotazioni informatiche a dipendenti e consulenti/collaboratori, necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la loro restituzione al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto, le modalità di dismissione degli asset IT obsoleti e le modalità di rimozione di dati e software dagli strumenti contenenti mezzi per l'archiviazione, prima della riassegnazione o riutilizzo;
- sono definiti, per ciascun ruolo/figura aziendale, i sistemi informatici ai quali lo stesso può avere accesso, in funzione delle responsabilità a questi attribuite nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- vengono eseguite periodicamente delle verifiche che consentono la rilevazione dei software installati sui pc assegnati al personale della Società nonché la verifica della copertura delle relative licenze.

Gestione del processo di classificazione e controllo degli asset aziendali (sia hardware che software)

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la Società definisce formalmente ruoli e responsabilità nella gestione e classificazione degli assets aziendali (sia hardware che software), eseguendo e mantenendo periodicamente aggiornati, secondo apposite disposizioni interne, inventari puntuali degli hardware e dei software installati e consegnati, al fine di verificare le apparecchiature installate e la regolarità delle licenze possedute, adottando politiche di conformità legale nella gestione delle licenze di utilizzo software.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (scambio di informazioni, log management, patch management, politiche di backup, ecc.)

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sono adottate misure volte a garantire la sicurezza e l'operatività dei sistemi informatici e telematici, quali il monitoraggio circa la disponibilità degli elaboratori di informazioni, il backup di informazioni e software, la protezione antivirus e la gestione delle patch di sicurezza;

- sono definite formalmente norme e presenti strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale con terze parti;
- la Società prevede disposizioni in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico relative alla tracciatura e conservazione dei file di log rilevanti ai fini di sicurezza nonché una verifica periodica e a evento degli stessi.

Gestione del processo di acquisizione, sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo B.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sono implementate procedure che prevedono l'identificazione e implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze software, ecc.);
- i processi di manutenzione correttiva/evolutiva e di sviluppo di nuovi applicativi sono gestiti secondo procedure formalizzate che identificano i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

B.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti B.4 e B.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Manuale della Sicurezza Informatica;
- Regolamento Informatico Aziendale.

B.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- report periodico sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici aziendali;
- revisione/aggiornamento del Manuale della Sicurezza e del Regolamento Informatico Aziendale;
- notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati;
- contratti o accordi di acquisto/sfruttamento di diritti di licenza o diritti d'autore.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza in ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

B.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamante.

PARTE SPECIALE "C" - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità organizzata e transnazionale di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità organizzata e ai reati transazionali di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo C.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

C.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

I reati di criminalità organizzata astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** - Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)** - Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà` che ne deriva per commettere delitti, per

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991) -**Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei reati di criminalità organizzata, i seguenti delitti:

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, L. n. 110/1975 [art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.].

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata e all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di far parte in modo permanente dell'associazione con la consapevolezza degli scopi cui l'associazione medesima è finalizzata; si tratta pertanto di dolo specifico, cioè di una cosciente volontà di attuare il programma criminoso e prestare un contributo utile alla vita del sodalizio e realizzarne gli scopi.

Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "delitti fine" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di *business* della Società.
Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24-ter del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 -ter D. Lgs. n. 231/2001 debba essere *in primis* garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di *Control & Risk Self Assessment* in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine".
Qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di Reato Presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, reati societari, reati in violazione del diritto d'autore, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reati informatici, ecc.), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

C.1.2 I reati transazionali

Le fattispecie di reati transnazionali richiamate dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*") sono le seguenti: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i reati transnazionali previsti dalla Legge n. 146/2006 si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** – Per una descrizione del reato si rimanda a quanto già sopra esposto;
- **associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)** – Per una descrizione del reato si rimanda a quanto già sopra esposto;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)** – Con riferimento a tale fattispecie di reato, si rimanda alla Parte Speciale I – "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

Risultano invece escluse dalla presente parte speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabili alla Società, le seguenti fattispecie di reato:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286/1998;
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

C.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Gestione rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti con gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*
- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia ed estero)*

- *Gestione dei flussi finanziari - pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*
- *Gestione del ciclo dei rifiuti*

Si precisa che le Attività *Selezione e assunzione delle risorse umane, Approvvigionamento di beni core, Approvvigionamento di beni e servizi non core* sono state considerate sensibili ai reati transnazionali ex art.10 della Legge n. 146/2006.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

C.3 Destinatari della parte speciale C

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale C, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Assistenti Amministrazione;
- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Responsabile Operation;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco e Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Reception;
- Logistica;
- Responsabile Q.A.S.;
- Addetto ai Servizi di Produzione;
- Capi reparti operation.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale C le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo C.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale C i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

C.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo C.5 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata e reati transnazionali.

La presente Parte Speciale C prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-ter del Decreto e art. 10 della Legge n. 146/2006);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

a) astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006;
b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti alle Attività Sensibili;
c) verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Agenti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, altri Partner/Collaboratori coinvolti nelle Attività Sensibili sopra elencate, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
e) astenersi dall'effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
f) non riconoscere, in favore di Agenti, Consulenti, Appaltatori e Fornitori, eventuali altri Collaboratori/Partner, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

C.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività

Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata e reati transnazionali

C.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia ed estero)*

Oltre a quanto definito nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio" è previsto quanto segue.

I Destinatari coinvolti in tali Attività Sensibili dovranno:

- assicurare che la scelta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, avvenga attraverso processi di qualifica chiari, certi e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso controparti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto di Comportamento, organizzativo, tecnico, finanziario;
- non selezionare quali controparti contrattuali di ST Powder Coatings i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione richiesta;
- assicurare che, in sede di selezione di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, siano tenuti in debita considerazione elementi di qualificazione etica quali la sottoscrizione di Protocolli di Legalità, l'iscrizione in White List istituite presso le Prefetture, la richiesta o il conseguimento del rating di legalità, conseguiti dal terzo, etc.;
- effettuare un'analisi preventiva del territorio interessato a una nuova iniziativa commerciale/imprenditoriale per comprenderne il livello di rischio di infiltrazione criminosa, ad esempio effettuando delle ricerche su pubblicazioni di articoli di giornale per reati di cui all'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006 riconducibili ad operatori siti nel territorio interessato;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001 e art. 10 della Legge n. 146/2006, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di Fornitori, Appaltatori, Consulenti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;
- assicurare che gli accordi con tali soggetti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/accordo/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi con i soggetti sopra specificati contengano apposita clausola "231" che preveda la facoltà della Società di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad

adempiere);

- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Fornitori, Partner, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a ST Powder Coatings, nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, l'autodichiarazione circa l'assenza di qualsivoglia procedimento penale per i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai rappresentanti/dipendenti/collaboratori di quest'ultima coinvolti nelle Attività Sensibili e l'autodichiarazione dovrà riguardare anche l'assenza di procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a carico della persona giuridica;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Fornitori, Partner, di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a ST Powder Coatings il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare il sistematico inserimento, in tali contratti, di clausole con cui la controparte dichiari, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva, il pieno rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori nonché il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza e archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

C.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" è previsto quanto segue.

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa;
- curare, laddove si rendesse necessario, l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.

C.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*

Oltre a quanto stabilito nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” e E “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” i Destinatari coinvolti in tali attività devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette e indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.);
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
- osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure o nelle prassi organizzative specifiche a disciplina della gestione dei flussi finanziari;
- assicurare che tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate e altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. siano regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l’unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici.

C.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei rapporti infragruppo*

Si vedano le prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” e della Parte Speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.

C.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Oltre a quanto stabilito nei paragrafi della Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” e della Parte Speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, ai Destinatari è inoltre richiesto di:

- verificare preliminarmente l’onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l’esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- prevedere negli atti di donazione/liberalità che la controparte garantisca che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti.

C.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione del ciclo dei rifiuti*

In merito a tale Attività Sensibile si vedano le prescrizioni contenute nei seguenti paragrafi della Parte Speciale O “Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente”.

C.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti C.4 e C.5 di cui sopra, non che al fine di prevenire o mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura di Assunzione;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Fatturazione/Incassi;
- Istruzione Operativa Gestione dei limiti di credito e dei termini di pagamento clienti;
- Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Procedura Gestione dei Rifiuti;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Istruzione Operativa Servizi di Produzione.

C.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- report periodico sugli accordi con società terze operanti nel medesimo settore di attività;
- notizia di procedimenti penali che coinvolgano amministratori o dirigenti della Società per attività svolte nell'esercizio delle funzioni aziendali;
- richieste illecite da parte di soggetti privati verso amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

C.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "D" - I REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, dei ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo D.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings S.p.A.

D.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c)** – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi, del tutto astratta, in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
  Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**: Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui taluno offra o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non

corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenuta non applicabile alla Società, la seguente categoria di reato:

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

D.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari.

- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti con gli organi societari e gestione delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*
- *Predisposizione del bilancio (incluse le poste estimative) e le relative comunicazioni*
- *Finanziamenti e operazioni straordinarie*

Inoltre, con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art 2635-bis c.c.), di cui all'art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili nell'ambito delle quali si potrebbero configurare, anche in via strumentale, le premesse e le condizioni per la commissione del reato in questione:

- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti con gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*
- *Marketing e comunicazione*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*
- *Vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia ed estero)*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Post Vendita*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

D.3 Destinatari della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale D, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Reception;
- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Responsabile Operation;
- RSU;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile programmazione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco e Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Logistica;
- Responsabile Marketing;
- Responsabile IT;
- Addetti R&D.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale D le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo D.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale D i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

D.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo D.5 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati societari.

La presente Parte Speciale “D” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

All’uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ST Powder Coatings, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- è fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrafatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”;
- una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e, comunque, dalla normativa applicabile. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori e agli organi di controllo e revisione, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di ST Powder Coatings e

la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati. ST Powder Coatings si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali e ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo e accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere e all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV.

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.), i Destinatari del Modello dovranno, in linea generale:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto reato;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di tale reato;
- rispettare e applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice Etico e nelle policy e procedure aziendali.

Nello specifico, i Destinatari dovranno astenersi dal:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse Agenti, Fornitori, Consulenti, altri clienti, altre Società del Gruppo, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per ST Powder Coatings. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;
- accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione di ST Powder Coatings. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli di ST Powder Coatings attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- riconoscere, in favore di Agenti, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, altri collaboratori e Partner commerciali e loro dipendenti/collaboratori, compensi, bonus, incentivi a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/attività da svolgere e alle prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, i Destinatari dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui alle Attività Sensibili a potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati sono definite in appositi documenti organizzativi interni quali Mansionario e policy/procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;
- nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore nel quale ST Powder Coatings opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;
- tutti i dipendenti di ST Powder Coatings sono tenuti a rispettare le procedure e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;
- la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali "A - Reati contro la Pubblica Amministrazione", "E - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e "C - Reati di criminalità organizzata e transnazionale".

D.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo D.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

D.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei rapporti con gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*

I Destinatari dovranno osservare i seguenti principi:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali e operative deve avvenire per il tramite di deleghe e procure formalizzate, ove siano precisati ruoli e responsabilità, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte in conformità all'organigramma aziendale e al Mansionario;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle attività e operazioni poste in essere in esecuzione delle deleghe e delle procure ricevute deve essere resa all'organo Dirigente in modo accurato, completo e tempestivo, condividendo se del caso tale informativa anche in riunioni periodiche con i Sindaci, i Consulenti e i legali della Società;
- deve essere prevista, almeno per le operazioni e attività di maggior rilievo, secondo comunicazione organizzativa interna, la predisposizione da parte della funzione aziendale che propone l'operazione, in base alle procedure aziendali, di idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;
- deve essere prevista la verifica preliminare della completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione, ai fini della registrazione contabile dell'operazione;
- deve essere sancita l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato per le attività e operazioni di maggior rilievo, secondo quanto riportato nella specifica delega o procura;
- è previsto l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori e dei procuratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società.

D.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni*

Oltre a quanto definito nei principi generali di cui al paragrafo D.4 della presente Parte Speciale e nel seguente paragrafo della Parte Speciale Q "Reati Tributari", i Destinatari dovranno osservare i seguenti principi:

- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei principi contabili vigenti e applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le Società del Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile in tema gestione dei conflitti di interessi degli amministratori; con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre a quanto definito nella Parte Speciale E in tema di "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio";
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.
- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dalla funzione di competenza di ST Powder Coatings.

D.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Finanziamenti e operazioni straordinarie*

Tutte le operazioni straordinarie e sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali e operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- la predisposizione da parte della funzione aziendale che propone l'operazione, in base alle procedure aziendali, di idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;

- la verifica preliminare della completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione, ai fini della registrazione contabile dell'operazione;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

D.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Gestione dei flussi finanziari-pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia e estero)*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*
- *Gestione rapporti infragruppo*

Con riferimento a tali Attività Sensibili, si vedano i protocolli specifici contenuti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

D.5.5. Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Marketing e comunicazione*

Oltre a quanto definito nei principi generali di cui al paragrafo D.4 della presente Parte Speciale i Destinatari dovranno osservare i seguenti principi:

- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei dipendenti circa le qualità, caratteristiche e proprietà dei servizi e prodotti offerti da ST Powder Coatings;
- assicurare che tutto il materiale promozionale e pubblicitario illustri in maniera veritiera, corretta e trasparente le qualità, caratteristiche e proprietà dei servizi offerti dalla Società, astenendosi da qualsivoglia informazione/comunicazione anche solo potenzialmente fuorviante o ingannevole.

D.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti D.4 e D.5, nonché al fine di prevenire o mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura di Assunzione;
- Contratto Collettivo Aziendale per la determinazione dei Premi di Risultato;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Fatturazione/Incassi;
- Istruzione Operativa Gestione dei limiti di credito e dei termini di pagamento clienti;
- Manuale di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Procedura Generazione Contenuti Promozionali;
- Documento Social Media Policy Facebook;
- Documento Social Media Policy Instagram;
- Documento Social Media Policy Linkedin;
- Documento Social Media Policy Twitter.

D.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, copia del fascicolo di bilancio, contenente in ogni caso anche la relazione integrativa;
- notizia di rilievi o osservazioni da parte dei Sindaci e dei Revisori;
- notizia di denunzie effettuate ai Sindaci o ai Revisori;
- nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della Società, ovvero di acquisizione di società terze o di loro rami di azienda, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie;
- notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;
- report periodico su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;
- notizia di operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a Paesi black-list;
- definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società concorrenti, clienti o target, nonché a loro dipendenti.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

D.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "E" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo E.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

E.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**[10] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato risulterà integrato anche laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[10] Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", che, tra l'altro e per quanto di maggiore interesse, ha: 1) esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle contravvenzioni, purché punite con determinati limiti edittali (vale a dire con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi); 2) esteso la configurabilità anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo, omogeneizzando in tal modo tutte le tipologie di reati presupposto previste dalle fattispecie codicistiche di cui agli artt. 648, 648-bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p.; 3) esteso la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino (italiano) all'estero, senza più alcuna limitazione.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**[11] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato risulterà integrato anche laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)**[12] – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Il reato risulterà integrato anche laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- **Autoriciclaggio (648-ter. 1 c.p.)**[13] **-** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato risulterà integrato anche laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

E.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Gestione rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti con gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*
- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia e estero)*
- *Gestione dei flussi finanziari-pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Marketing e comunicazione*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Nello specifico, con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., inserito all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, si precisa che la Società, in difetto di precise e univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di best

[11] Vedi nota precedente.
[12] Vedi nota precedente.
[13] Vedi nota precedente.

practice[14], ha comunque privilegiato un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.
Nell'ambito delle attività di *Control & Risk Self Assessment*, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati base" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), alcune di esse vengono già prese in considerazione nei *risk assessment* condotti dalla Società, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di criminalità organizzata, reati in violazione del diritto d'autore, reato di induzione non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di criminalità informatica, reati di falso in materia di marchi e brevetti, reati contro l'industria e il commercio, reati contro la personalità individuale e reati tributari.

E.3 Destinatari della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale E, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Assistenti Amministrazione;
- Reception;
- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Responsabile Operation;
- RSU;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco e Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Responsabile Marketing;
- Responsabile IT.

[14] Si veda la Circolare n. 1867 del 12.05.2015 di Confindustria, secondo la quale i presidi adottati ai fini della prevenzione dei reati in materia di riciclaggio *"dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio*"".

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale E le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo E.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale E i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

E.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo E.5 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale "E" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25-octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie, onde fornire un'informazione veritiera, corretta e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- prestare particolare attenzione a operazioni di natura finanziaria che per caratteristiche, entità o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui sono riferite, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione e utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano essere di provenienza illecita;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali ST Powder Coatings ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla

presente parte speciale;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Agenti/Fornitori/Consulenti/Appaltatori;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con i soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da ST Powder Coatings;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare all'OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali, applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili.

E.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo E.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

E.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*

Con riferimento all' Attività Sensibile appena menzionata si vedano i protocolli specifici contenuti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

E.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei flussi finanziari-pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori ed agenti (Italia e estero)*
- *Marketing e comunicazione*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*

Oltre a quanto definito nelle Parta Speciale A “Reati contro la Pubblica amministrazione”, nella Parte Speciale D “Reati Societari” e nella parte speciale Q “Reati Tributari”, è previsto quanto segue:

- I criteri di valutazione di Agenti/ Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori, principali terze parti, devono essere desunti nello specifico da una serie di “indicatori di anomalia” per l’individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di soggetto individuato nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard, facenti riferimento ai seguenti parametri:
    i. profilo soggettivo (ad es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
    ii. comportamento del soggetto (ad es. il Fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione dell’operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull’operazione; il soggetto rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il soggetto si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell’operazione; il soggetto insiste affinché l’operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
    iii. profilo economico–patrimoniale dell’operazione richiesta dal soggetto (ad es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all’esercizio normale della sua professione o attività; il soggetto richiede l’esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l’esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
    iv. dislocazione territoriale del soggetto (ad es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
    v. caratteristiche e finalità dell’operazione (l’operazione appare non economicamente conveniente per il soggetto; l’operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l’affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il soggetto);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es.

fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;

- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- tutti i pagamenti sono regolati attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuati pagamenti in denaro contante o trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia definita dalla normativa antiriciclaggio vigente, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
  - ✓ della sede legale della società controparte;
  - ✓ degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
  - ✓ di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- gli incassi devono essere gestiti tramite RID, tramite bonifico bancario/bollettino postale o tramite assegni bancari/postali e cambiali, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali in materia;
- deve essere assicurato che i flussi finanziari aziendali in entrata siano tali da garantire la completa trasparenza e documentabilità delle operazioni (ad es. per paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.);
- le spese di trasferta possono essere sostenute solo previa autorizzazione iniziale alla trasferta;
- ciascun dipendente deve limitare la richiesta di rimborso alle sole spese sostenute per motivi di lavoro; è fatto divieto di rimborsare le spese sostenute a carattere personale;
- la funzione competente deve verificare la regolarità civilistica e fiscale dei giustificativi cartacei e provvedere alle eventuali correzioni.

E.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- ➢ *Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni*

Con riferimento all' Attività Sensibile di "Predisposizione del bilancio e le relative comunicazioni", si vedano i protocolli specifici contenuti nel paragrafo D.5.2 della Parte Speciale D "Reati Societari".

E.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Gestione degli adempimenti fiscali*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo E.4, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le linee guida in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle suddette linee guida;
- devono essere previste e implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, dovranno essere privilegiati approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- i rapporti con Consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nell'Attività Sensibile devono essere disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- la gestione del processo fiscale e degli adempimenti ad esso connessi devono essere disciplinati da linee guida che consentano di:
    - regolare le fasi del processo fiscale al fine di assicurare: i) la corretta determinazione delle imposte; ii) l'utilizzo degli istituti previsti dalle legislazioni nazionali e internazionali per prevenire o ridurre la doppia imposizione giuridica ed economica; iii) la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali mediante una tax compliance trasparente e accurata;
    - assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
    - stabilire ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo fiscale;
    - stabilire le modalità di gestione documentale e di archiviazione della documentazione attestante l'avvenuta esportazione;
- i pagamenti di tasse e imposte devono essere effettuate dalle funzioni aziendali competenti, secondo il sistema di poteri in essere;
- deve essere assicurata la tracciabilità e l'archiviazione, presso la funzione competente, di tutta la documentazione generata nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame.

E.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Gestione dei rapporti infragruppo*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo E.4 e a quanto definito nel paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" è previsto quanto segue:

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti, prevedendo pure il relativo meccanismo di fatturazione;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste per i pagamenti e gli incassi debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo od operazioni relative al capitale sociale, implicanti conferimenti in denaro e finanziamenti o versamenti.

E.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Si vedano le prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e della Parte Speciale Q "Reati Tributari".

E.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti E.4 e E.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Contratto Collettivo Aziendale per la determinazione dei Premi di Risultato;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Procedura Generazione Contenuti Promozionali;
- Documento Social Media Policy Facebook;
- Documento Social Media Policy Instagram;
- Documento Social Media Policy Linkedin;
- Documento Social Media Policy Twitter.

E.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;
- report periodico su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;
- notizia di operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a Paesi appartenenti a black-list;
- definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società concorrenti, clienti o target, nonché a loro dipendenti.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

E.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "F" – I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di falso in materia di marchi e brevetti di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati di reati di falso in materia di marchi e brevetti di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo F.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

F.1 Le fattispecie reati di falso in materia di marchi e brevetti (art. 25-bis del Decreto)

Tra i reati di falso in materia di marchi e brevetti previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** – Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
  La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, la disposizione codicistica punisce altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Anche tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabili alla Società, le seguenti categorie di reato:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. e i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).
I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.
Tali reati possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.
In particolare, si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per **uso** si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 473 e 474 c.p. tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il

momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

F.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei suddetti reati.

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi non core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*
- *Gestione del processo produttivo, qualità e collaudo*
- *R&D e Laboratorio*

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

F.3 Destinatari della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale F, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Direzione Generale;
- Responsabile Operation;
- Responsabili reparti operation;
- Preposti reparti produttivi;
- Collaudo;
- Responsabile Q.A.S.;
- Addetti R&D.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale F le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo F.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale F i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

F.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo F.5 dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di falsità in materia di marchi e brevetti.

La presente Parte Speciale F prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori (ivi inclusi quindi i rapporti con le altre Società del gruppo fornitrici);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis del Decreto;
- attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con soggetti esterni o altre Società del Gruppo;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;

Inoltre:

- i contratti con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, devono prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente a rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

F.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo F.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi del reato in esame.

F.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni no core e servizi indiretti (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti e consulenti)*

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, oltre ai principi e protocolli specifici stabiliti nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione", della Parte Speciale C – "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali", della Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e della Parte Speciale Q "Reati Tributari", è previsto quanto segue:

- la fornitura industriale deve essere assegnata esclusivamente a seguito di un processo di qualifica del fornitore, attraverso la raccolta di documentazione;
- assicurare il monitoraggio periodico dei fornitori;
- deve essere effettuata la verifica, anche attraverso la raccolta di informazioni, sui terzi oggetto di selezione, circa i titoli di proprietà industriale, ad esempio attraverso la richiesta di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto e/o marchio o di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;
- la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi deve avvenire a seguito di opportune verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di falso in materia di marchi e brevetti;
- va assicurato un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente;
- va rispettata la proprietà industriale di terzi e a tal fine verificare mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali o di prodotto, soluzioni tecniche innovative o complesse e altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui;
- informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

F.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione del processo produttivo, qualità e collaudo*
- *R&D e Laboratorio*

Nell'ambito di tali attività sensibili, oltre ai principi e alle regole di condotta di carattere generale previsti al precedente paragrafo F.4, è previsto quanto segue:

- produrre e commercializzare prodotti nel rispetto di quanto stabilito negli accordi di licenza e comunque nell'ottica di rispettare marchi, brevetti, modelli e disegni registrati di titolarità altrui;
- in fase di realizzazione e/o deposito di domande di brevetto, assicurare lo svolgimento, anche con il ricorso a soggetti esterni, di una verifica di brevettabilità (ricerca di anteriorità), attraverso la consultazione di banche dati autorevoli;
- è obbligatorio attenersi ai principi del Codice Etico e alle policy adottate dalla Società contenenti principi volti a rispettare e a far rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- monitorare le scadenze di tutti i brevetti nella titolarità della Società, anche con il ricorso a soggetti esterni e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo;
- adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

F.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti F.4 e F.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Politica della Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Manuale di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Procedura Determinazione dei Requisiti del Prodotto, Progettazione e Sviluppo.

F.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc.);
- dffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc.).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

F.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "G" - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo G.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

G.1 Le fattispecie di reato reati contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 del Decreto)

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** – Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-*ter* c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
  Alla stessa pena ivi prevista soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabili alla Società, le seguenti fattispecie di reato:

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

G.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi, magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori ed agenti (Italia e estero)*
- *Marketing e comunicazione*
- *Gestione del Processo Produttivo, Qualità e Collaudo*
- *R&D – Laboratorio*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

G.3 Destinatari della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale G si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale G, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Direzione Generale;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco e Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Amministrazione;
- Responsabile Marketing;
- Responsabile IT;
- CFO;
- Responsabile Operation;
- Responsabili reparti produttivi;
- Quality Assurance;
- Collaudo;
- Responsabile Q.A.S.
- Addetti R&D.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale G le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo G.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale G i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

G.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo G.5 dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio.

La presente Parte Speciale "G" prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis.1 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori (ivi inclusi quindi i rapporti con le altre Società del gruppo fornitrici);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria e il commercio;
- attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con soggetti esterni o altre Società del Gruppo;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
  - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, e alla libera concorrenza;
  - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- assicurare che nella documentazione commerciale per la vendita dei servizi/prodotti (brochure, comunicazioni al cliente, condizioni generali, pubblicità, offerta economica) non siano indicati segni distintivi mendaci, marchi o segni distintivi che siano o appaiano falsi, contraffatti o alterati;
- garantire controlli che consentono di evitare la messa in vendita di servizi con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente. A titolo esemplificativo è periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del servizio venduto e quanto riportato sullo stesso o sulle comunicazioni promozionali.
-

Inoltre:

- i contratti con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, devono prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico, prevedendo il rispetto dei relativi principi, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente a rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

G.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo G.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esame.

G.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*

- *Approvvigionamento di beni no core e servizi indiretti (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori ed agenti (Italia e estero)*

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, si richiamano i principi e protocolli specifici stabiliti nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione", della Parte Speciale C – "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali" e della Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

G.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Marketing e comunicazione*
- *R&D – Laboratorio – Post sales*

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, si richiamano i principi e protocolli specifici stabiliti nei rispettivi paragrafi della Parte Speciale D "Reati Societari", della Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", della Parte Speciale M "Reati in violazione del diritto d'autore" e della Parte Speciale F "Reati di falso in materia di Marchi e Brevetti".

G.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti G.4 e G.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Generazione Contenuti Promozionali;
- Documento Social Media Policy Facebook;
- Documento Social Media Policy Linkedin;
- Documento Social Media Policy Instagram;
- Documento Social Media Policy Twitter;
- Politica della Qualità Ambiente e Sicurezza;
- Manuale di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza,
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Procedura Determinazione dei Requisiti del Prodotto, Progettazione e Sviluppo.

G.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili come sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc.);
- diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc.).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

G.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "H" - I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale, relativa ai delitti contro la personalità individuale di cui all'art 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** contro la personalità individuale di cui all'art 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

H.1 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art 25 *quinquies* del Decreto)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante "*Misure contro la tratta di persone*") ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies,* rubricato *"Delitti contro la personalità individuale",* prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per:
a) i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.;
b) i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies;
c) i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p.

Successivamente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (recante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*), ha modificato l'art. 603-*bis* c.p. ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*) e ha introdotto lo stesso tra i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'art. 25-quinquies dello stesso (cc.dd. "reati di caporalato").

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)** - La disposizione codicistica sanziona chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabili alla Società, la seguenti fattispecie criminose:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

H.2 Attività sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito indicate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

H.3 Destinatari della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale H si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale H, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Direzione Generale;
- Responsabile Operation;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Responsabile Programmazione;

- Direzione Generale.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale H le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo H.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale H i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

H.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La presente Parte Speciale "H" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall'art. 25-quinquies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente e all'utilizzo del personale somministrato;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
    a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
    b. dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
    c. dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
    a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
    b. la normativa giuslavoristica;

c. la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
d. le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;
- corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposto settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro[15];
- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Valgono come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", C "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali" e N "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

H.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo H.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le stesse e prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

H.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Oltre alle prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", della Parte Speciale C "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali" e nella Parte Speciale N "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", si prevede che:

- in caso di assunzione di personale dipendente o utilizzo di personale somministrato o di lavoratori stagionali, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- in caso di impiego di personale per il tramite di agenzia di somministrazione, il Responsabile

[15] Non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte in violazione della normativa antinfortunistica, essendo sufficiente il mero fatto che tali violazioni sussistano.

Risorse Umane verifica che la stessa possieda l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività prevista dalla normativa di riferimento, e che abbia adempiuto all'obbligo di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria o assicurativa, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 276/2003;

- il Responsabile Risorse Umane e l'Addetto Risorse Umane verificano il corretto inquadramento del personale alla luce dei contratti collettivi di riferimento;
- il Responsabile Risorse Umane e l'Addetto Risorse Umane verificano, sulla base dei sistemi informativi aziendali, l'orario di lavoro, i periodi di riposo, e le ferie del personale stesso;
- i contratti con i terzi coinvolti nell'Attività Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale, agenzie per lavoro, ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che le controparti siano informate dell'avvenuta adozione da parte della Società del Codice Etico Fornitori e del Modello 231, per vincolarle al rispetto di alcuni principi ivi contenuti, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- gli accordi con gli Appaltatori dovranno prevedere l'impegno degli Appaltatori a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per quanto concerne la gestione del personale dipendente nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni applicabili a tutela dei lavoratori;
- tutta la documentazione oggetto delle presenti Attività Sensibili (atti, verbali, contratti, ricevute e altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta.

H.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti A.4 e A.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura di Assunzione;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori.

H.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- eventuali contestazioni o procedimenti giudiziali che concernono le attività relative alla assunzione e gestione del personale dipendente e all'utilizzo del personale somministrato.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

H.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "I" – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi del suddetto reato.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo I.2 della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione del reato, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

I.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

Il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** è il seguente:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) -** La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.
La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

I.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- *Gestione del contenzioso*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

I.3 Destinatari della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale I si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale I, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Responsabile Risorse Umane.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale I le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo I.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale A i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

I.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, anche a carattere transnazionale.

La presente Parte Speciale I prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, anche a carattere transnazionale di cui all'art. 25-decies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali;
- che non rispettino il principio di segregazione dei compiti, garantendo il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;
- porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento giudiziario;
- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ai Destinatari accettare denaro o qualsiasi altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria qualsiasi forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

I Destinatari dovranno quindi:

- mantenere una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle autorità giudicanti e inquirenti, mediante la comunicazione completa e corretta di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, (i) prestare una fattiva collaborazione e (ii) rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine;
- avere cura che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici o privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- avere cura che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito o dei criteri per determinarne l'entità;
- astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;

- astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Dovranno essere inoltre seguiti i seguenti principi:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare unicamente secondo coscienza ed in vista della propria strategia difensiva la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

I.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentata nel Capitolo I.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le stesse e prevenire il verificarsi del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

I.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione del contenzioso*

Oltre alle prescrizioni contenute nei corrispondenti paragrafi della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", si prevede che:

- i Dipendenti, nonché i Collaboratori a vario titolo della Società, dovranno tempestivamente avvertire il loro diretto responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata all'OdV;
- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione e all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate e al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- analogo riserbo dovrà essere mantenuto dal consulente legale che assista al rilascio di tali dichiarazioni;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (ad es. consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- qualora il Destinatario riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro o altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore

gerarchico (o il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni o utilità provenga dal proprio superiore gerarchico);
- tutta la documentazione oggetto delle presenti Attività Sensibili (atti, verbali, contratti, ricevute e altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo deve essere archiviata e facilmente rintracciabile, in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta.

I.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti I.4 e I.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- ❖ Codice Etico.

I.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- ogni atto, citazione a testimoniare e/o provvedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo, tributario) che coinvolga i Destinatari sotto qualsiasi profilo, in relazione all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- verbali delle visite ispettive e degli accertamenti effettuati dalle Autorità di Vigilanza/Ispettive (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, AUSL, ARPAV, SPISAL, Magistratura, Agenzia delle Dogane, etc.) e le eventuali sanzioni e/o provvedimenti adottati.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

I.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "L" - I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE, O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico e alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings. a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si rileva, ancora, che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo 2 della presente Parte Speciale, nell'Appendice reati allegata al presente Modello (**ALLEGATO B**), sono illustrate le esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna Attività Sensibile, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

L.1 Le fattispecie di reato con finalità di terrorismo, anche internazionale (Art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001)

Tra i reati previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings:

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)** - Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. È punito altresì chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabili alla Società, le seguenti categorie di reato:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3 Legge n. 654/1975).

L.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Gestione dei flussi finanziari - pagamenti*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

L.3 Destinatari della Parte Speciale L

La presente Parte Speciale L si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale L, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- CFO;
- Amministrazione;
- Reception;
- Direzione Generale.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale L le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo L.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale L i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

L.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

La presente Parte Speciale L prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-quater del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari:

- non dovranno porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto;
- non dovranno utilizzare anche occasionalmente ST Powder Coatings, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- non dovranno promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di terrorismo;
- non dovranno fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- non dovranno assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con

soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;

- non dovranno assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio. In questi casi laddove sussiste il dubbio di operare con soggetti o organizzazioni a rischio terrorismo dovrà essere condotta, in via preventiva, un'analisi accurata della controparte dell'operazione anche con il supporto dell'OdV, in modo da valutare di non incorre in alcun reato previsto dalla presente parte speciale;
- non dovranno effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- non dovranno effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

L.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo L.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo L.2 della presente Parte Speciale si richiamano i protocolli specifici già previsti nelle precedenti Parti Speciali nel presente Modello, in quanto applicabili.

L.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti L.4 e L.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Registrazione Fatture Passive.

L.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- eventuali comportamenti, attività o collaborazioni che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-quater del Decreto;
- eventuali operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "M" - I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo M.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

M.1 Le fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

I reati in violazione del diritto d'autore astrattamente configurabile nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono i seguenti:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633** - Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171-bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633** - Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore e i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
  Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941,

nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).
Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "*fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere*" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in *CP*, 2007, p. 2977).

- **Art. 171-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633** - La disposizione di cui all'art. 171-ter costituisce allo stato attuale la "norma portante" dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:
"*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,

adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto *ex* art. 171 *bis*, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 *bis*).
Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. *a*); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. *a-bis*); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. *b*) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. *c*).

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge 22 aprile 1941, n. 633** - Tale fattispecie punisce la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno.

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibile alla categoria dei "Reati in violazione del diritto d'autore", la seguente fattispecie di reato:

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

M.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

- *Gestione dei Sistemi Informativi*
- *Marketing e comunicazione*

Eventuali integrazioni delle Attività Sensibili ritenute a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

M.3 Destinatari della Parte Speciale M

La presente Parte Speciale M si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale M, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile ICT;
- Responsabile Infrastruttura/Sistemi;
- Responsabile Applicazioni;
- Responsabile Marketing;
- Direzione Generale;
- CFO.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale M le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo M.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale M i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

M.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo M.5 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale M prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del sistema informativo;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies in violazione del diritto d'autore;
- attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati protette, senza averne diritto.

Inoltre, ai Destinatari:

- è vietato il download non autorizzato di software o opere dell'ingegno coperte da copyright;
- è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.

M.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo M.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le Attività Sensibili individuate come a potenziale rischio, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione del diritto d'autore.

M.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei Sistemi Informativi*

Per quanto attiene l'Attività Sensibile in esame, oltre alle prescrizioni contenute nella parte speciale B "Reati di criminalità informatica", è previsto quanto segue:

- è vietato il download non autorizzato di software o opere dell'ingegno coperte da copyright;
- è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.

M.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Marketing e comunicazione*

Per quanto attiene l'Attività Sensibile in esame oltre a quanto previsto nel corrispondente paragrafo della parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", è previsto quanto segue:

- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- nell'ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione di marchi e prodotti e in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e/o altro diritto connesso;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale della controparte al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con soggetti terzi (quali ad esempio Agenti, Consulenti, Fornitori) clausole di impegno al rispetto dei diritti d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con terzi (quali ad esempio Agenti, Consulenti, Fornitori), clausole di garanzia e manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche con riferimento ai rapporti con la SIAE;
- prevedere una verifica preliminare circa la riproducibilità delle opere dell'ingegno protette nel sito internet della Società o mediante gli altri canali di comunicazione e marketing tools;
- assicurare l'archiviazione e conservazione della documentazione raccolta per le verifiche di cui ai punti precedenti.

M.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti M.4 e M.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Manuale della Sicurezza Informatica;
- Regolamento Informatico Aziendale;
- Procedura Generazione Contenuti Promozionali;
- Documento Social Media Policy Facebook;
- Documento Social Media Policy Instagram;
- Documento Social Media Policy Linkedin;
- Documento Social Media Policy Twitter.

M.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- report periodico sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici aziendali;

- diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti d'autore;
- notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

M.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "N" - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabile nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione del suddetto reato per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, dei ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo N.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

N.1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*duodecies*, rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-*bis* del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).
Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25-duodecies del Decreto.

- **Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, in quanto astrattamente ritenuta non applicabile alla Società, la seguente categoria di reato:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

N.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto:

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

N.3 Destinatari della Parte Speciale N

La presente Parte Speciale N si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale N, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Direzione Generale;
- Responsabile Operation;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Responsabile Programmazione.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale N le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo N.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale N i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

N.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo N.5 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La presente Parte Speciale "N" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall'art. 25-duodecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- non intrattenere rapporti lavoratori con lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non tempestivamente rinnovato, revocato, annullato;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dalla normativa sulla immigrazione attualmente in vigore;
- rispettare le eventuali policy adottate da ST Powder Coatings contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull'immigrazione;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l'eventualità che una condotta di ST Powder Coatings possa configurare un reato previsto dalla normativa attualmente in vigore.

N.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo N.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi del reato in esame.

N.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Selezione e assunzione delle risorse umane*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*

Oltre alle prescrizioni contenute nel corrispondente paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e nella Parte Speciale C "Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali", ai Destinatari è inoltre richiesto di rispettare i seguenti principi:

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, provvedere:
  a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
  b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
  c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
  d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;
  e) alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi);
- assicurare che nei contratti con le Agenzie per il lavoro siano inserite clausole a garanzia della regolarità, sotto il profilo dei permessi di soggiorno, dei lavoratori somministrati;
- assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nell'Attività Sensibile sopraindicata circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi e attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento alla stessa;
- gli accordi/contratti conclusi con Appaltatori devono riportare, anche in apposito addendum da aggiornare con cadenza temporale, l'obbligo espresso dell'Appaltatore di:
  - rispettare il Testo Unico Immigrazione e le altre normative applicabili ai lavoratori

stranieri impiegati;
  - indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
  - comunicare alla Società i nominativi e i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
  - l'impegno specifico ad inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali;
- gli accordi con gli Appaltatori dovranno altresì prevedere l'impegno degli Appaltatori a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per la stipula dei contratti di lavoro con i lavoratori stranieri impiegati nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
- deve essere verificata, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi dichiarati dagli appaltatori e subappaltatori dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

Si prevede inoltre che:

- i contratti con i Terzi coinvolti nell'Attività Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale, ecc.) devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere che le controparti siano informate dell'avvenuta adozione da parte della Società del Codice Etico Fornitori, del Modello e del Codice Etico, per vincolarle al rispetto di alcuni principi ivi contenuti, pena la facoltà della Società di sanzionarne il mancato rispetto (ad es. clausole risolutive espresse, clausole penali, diffide ad adempiere);
- tutta la documentazione oggetto della presente Attività Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno e altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero.

N.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Oltre ai principi e protocolli specifici stabiliti nelle precedenti parti speciali, dovranno essere osservati i seguenti principi:

- la fase di selezione deve ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dell'Appaltatore prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale; è vietato intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, in particolare in merito all'impiego irregolare di

lavoratori stranieri;

- al fine della qualifica di un Appaltatore deve essere raccolta la documentazione relativa al soggetto (come, ad esempio, la presentazione della Società, la descrizione del prodotto/servizio, listino, certificazioni qualità, valutazione storica, valutazioni effettuate da altre Società del Gruppo, ecc.); in caso di valutazione positiva, deve prevedersi l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco Appaltatori qualificati;
- gli accordi con gli Appaltatori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri;
- tali accordi devono riportare, anche in apposito *addendum* da aggiornare con cadenza temporale, l'obbligo espresso dell'Appaltatore di:
  - rispettare il Testo Unico Immigrazione o le altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
  - indicare alla Società se vengono impiegati cittadini stranieri per i quali è richiesto il permesso di soggiorno;
  - comunicare alla Società i nominativi e i paesi di provenienza, la data di rilascio e di scadenza del permesso di soggiorno;
  - l'impegno specifico a inviare periodicamente un'autodichiarazione circa il rispetto del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati (ivi inclusa la regolarità contributiva e retributiva) in caso di appalti pluriennali;
- gli accordi con gli Appaltatori dovranno altresì prevedere l'impegno degli Appaltatori a garantire la sussistenza delle condizioni di legalità per la stipula dei contratti di lavoro con i lavoratori stranieri impiegati nonché la facoltà della Società di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare altre verifiche volte ad accertare il rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione o delle altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati;
- deve essere verificata, a cura della Società, la corrispondenza tra i nominativi dichiarati dagli appaltatori e subappaltatori dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti dell'Ente e i loro lavoratori effettivamente presenti.

N.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti N.4 e N.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura di Assunzione;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori.

N.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- report delle verifiche sul possesso e/o aggiornamento del permesso di soggiorno da parte di dipendenti extracomunitari;
- report periodico sulle assunzioni di personale extracomunitario.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

N.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "O" - I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

PARTE PRIMA - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati in tema di salute e sicurezza di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo O.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

O.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** - L'art. 25-septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, secondo comma[16], del decreto legislativo attuativo della delega di cui

[16] *Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:*
a) *nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:*
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. n. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.
L'art. 25-septies, secondo comma, del Decreto sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che provochi la morte di un dipendente.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)** - L'art. 25-septies del Decreto prevede altresì, quale reato sanzionato dal Decreto medesimo, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette il reato di lesioni personali colpose "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

  Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

O.2 Attività Sensibili e Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con specifico riferimento alla analisi e valutazione condotta in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro svolta dalla Società, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e attuazione delle misure di prevenzione e protezione" che la Società ha adottato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è, per la natura di tali fattispecie delittuose soprarichiamate, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da Collaboratori all'interno della sede e dei siti produttivi della Società.
Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di

---

b) *nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;*
c) *per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento ai reati precedentemente citati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. e il Testo Unico Sicurezza (di seguito, TUS o D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: circostanza che si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali, ad esempio, quelle di fabbricazione, quelle connesse a contratti di appalto o di somministrazione.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i Dipendenti, Collaboratori, Agenti, Partner, Consulenti, Fornitori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.
Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi O.4 e O.5, dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida pertinenti.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, anche in via strumentale, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

- *Gestione delle attività che comportano l'obbligo di osservanza delle prescrizioni e standard tecnico strutturali di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro*
- *Gestione delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- *Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- *Gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- *Gestione delle attività di vigilanza del rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro in materia di sicurezza e delle attività periodiche di verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure in materia di sicurezza adottate*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

O.3 Destinatari della Parte Speciale O – Prima Parte

La presente Parte Speciale O si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale O, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Datore di Lavoro ai fini salute e sicurezza (Procuratore Speciale);
- Responsabile Q.A.S.;
- RLS;
- Medico Competente;
- Dirigente Sicurezza;
- Preposti;
- RSPP;
- Direzione Generale.

Con Procura Speciale in data 18.03.2016, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione del verbale del CdA datato 03.03.2016, ha nominato un procuratore (Datore di Lavoro) per provvedere, limitatamente agli stabilimenti di Montecchio Maggiore e Cusago, a quanto ritenuto necessario e utile per il costante rispetto della normativa e delle regole di buona tecnica in tutti i settori e le materie della prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 2, lett. b) (Datore di Lavoro), D.Lgs. n. 81/2008. Con Procura Speciale in data 19.11.2019, i Membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ad integrazione di quanto già dichiarato nella Procura Speciale in data 18.03.2016, hanno disposto che tutti i poteri conferiti al Procuratore (Datore di Lavoro) si debbano estendere e comprendano anche il deposito della Società sito in Caponago.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale O le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo O.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale O i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

O.4 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo O.5 della Prima Parte, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente prima sezione della Parte Speciale O prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra richiamate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Tutti i Dipendenti, Collaboratori, Agenti, Partner, Consulenti, Fornitori e Appaltatori di ST Powder Coatings nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare il principio di segregazione dei compiti, garantendo il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;
- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite e ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni operative impartite dalla Società, nonché ai principi del Codice Etico;
- effettuare periodiche attività di controllo (i) di primo livello, svolto da risorse interne o esterne alla Società, sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, (ii) di secondo livello, svolto da personale competente e indipendente dal settore di lavoro oggetto della verifica, sulla funzionalità del sistema di sicurezza (al fine di stabilire se lo stesso sia conforme a quanto pianificato, sia correttamente applicato, sia mantenuto attivo e consenta di raggiungere gli obiettivi);
- adottare specifiche politiche di selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi;

- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione e il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;
- garantire il rispetto della normativa in materia organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente;
- curare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi.

O.5 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo O.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare le Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato, conforme alla norma ISO 45001:2018, articolato in protocolli, procedure e istruzioni operative in conformità all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUS).

O.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle attività che comportano l'obbligo di osservanza delle prescrizioni e standard tecnico strutturali di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro*

La Società garantisce il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. In particolare:

- dal punto di vista organizzativo, è garantita la gestione, l'archiviazione e la tracciabilità di tutta la documentazione correlata agli impianti e attrezzature;
- sono realizzate le attività di verifica periodica e di manutenzione degli impianti;
- tutti i dispositivi di protezione necessari per ogni attività lavorativa sono identificati in base alle risultanze della valutazione dei rischi, formalizzati in un elenco specifico e regolati da una procedura.

O.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*

L'operazione di individuazione e valutazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e dei seguenti protocolli:

- la normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di Lavoro, quale obbligo non delegabile (*ex* art. 17 D.Lgs. n. 81/2008), il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato relativo all'ambiente di lavoro;

- i dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti di competenza tecnica, certificabili nei casi previsti;
- il processo di analisi e valutazione dei rischi è strutturato e prevede la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008;
- per l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi vengono svolte periodicamente analisi ambientali di rischio per le quali il Datore di Lavoro si avvale anche del supporto di consulenti esterni, se necessario.

O.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*

Politica Sicurezza
La Società ha adottato e diffuso la Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza. Il documento è un atto volontario e non un atto obbligatorio; viene emesso e approvato dalla Direzione Generale, diventando parte costituente della politica aziendale più generale. La Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza, integrandosi con la normativa interna, rappresenta l'assunzione d'impegno verso i propri dipendenti, ma anche nei confronti dei dipendenti di parti terze, per la tutela e la prevenzione nell'ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Preparazione e risposta alle emergenze
La gestione delle emergenze è attuata attraverso uno specifico Piano di Emergenza e Procedure di Emergenza, aggiornati periodicamente, dove risultano specificate la tipologia di potenziale emergenza, il livello di emergenza e le azioni da intraprendere.
Il Piano e le Procedure di Emergenza sono stati illustrati a tutti i lavoratori nel corso delle specifiche riunioni, da parte del Responsabile di stabilimento.
Tra il personale sono individuati gli addetti alla squadra emergenza e prevenzione incendi e gli addetti alla squadra di primo soccorso.
L'efficienza delle procedure è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Gestione delle interferenze con lavori in appalto
- Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA e il rilascio dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
- Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- L'attività sensibile in esame è regolata mediante una apposita procedura che garantisce la corretta gestione del processo di qualifica, informazione e coordinamento dei terzi.

- La Società effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza; tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
- La Società ha predisposto la procedura Gestione Ditte Terze (PR 07) che definisce le modalità di gestione del personale terzo in azienda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in caso di esecuzione di lavori e manutenzioni presso la sede aziendale affidati a ditte appaltatrici/ai prestatori d'opera o di un servizio esterno che operano in azienda (manutenzioni, controlli, progettazioni, trasporti, ecc.).
- Per ciascun contratto di appalto d'opera o di servizio viene predisposto, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DUVRI, contenente gli elementi diretti a realizzare il principio di coordinamento e gestione delle interferenze

Riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice, almeno una volta all'anno e in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, una riunione al fine di esaminare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Le riunioni vengono verbalizzate cosicché sia garantita la condivisione e la tracciabilità delle azioni di miglioramento e del loro piano di attuazione.

È garantito il coinvolgimento alla riunione annuale di tutti i soggetti previsti dalla normativa:

- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Medico Competente;
- Rappresentante dei Lavoratori, che viene periodicamente consultato, non solo in occasione della riunione annuale.

Comunicazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori

- L'informazione e comunicazione in materia di salute e sicurezza viene realizzata tramite comunicazioni adeguatamente diffuse e adeguatamente tracciate.
- L'attività di consultazione avviene regolarmente nel rispetto delle disposizioni di legge (ad es. consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art. 15 D.Lgs. n. 81/2008).
- La Società ha implementato la procedura Comunicazione e Consultazione (PR 11) che definisce le responsabilità, le modalità e i canali attraverso i quali deve avvenire la trasmissione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'organizzazione, per garantire che sia attuata una efficace gestione per l'Ambiente e la Sicurezza, assicurando che siano prese in considerazione tutte le comunicazioni provenienti dalle parti interessate e che ad esse sia data adeguata e documentata risposta.

Sorveglianza Sanitaria

- Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

- La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che sulla base del protocollo sanitario da lui elaborato, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.
- In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sanitario, cui sottopone il lavoratore: i risultati della sorveglianza sanitaria sono consegnati al lavoratore con le informazioni necessarie di tutela del lavoratore.
- La sorveglianza sanitaria è regolata da una specifica procedura.

O.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori*

- Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato, secondo specifiche istruzioni anche pratiche indicate dalla Società (ad es. schede affisse a bordo macchina, con le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione) in modo tale da garantire che la formazione sia effettiva, continua e documentata.
- Le attività formative sono pianificate e svolte in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (Accordo Stato-Regioni) e dalle procedure interne, registrate su appositi strumenti che permettono di monitorare la formazione ricevuta dal dipendente.
- La Società garantisce che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione con particolare attenzione ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative, nonché alle disposizioni interne in materia di sicurezza.
- In tutti i casi, le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è tempestivamente aggiornata, adeguatamente registrata e archiviata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- garantire una specifica e completa formazione/addestramento per i neoassunti;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità;
- garantire che tutto il personale sia formato in merito ai rischi specifici, con particolare attenzione alle mansioni più esposte nonché al personale che opera in ambienti diversi da quelli consueti o in più settori di attività;
- assicurare che tutto il personale sia addestrato nell'utilizzo dei DPI;
- garantire che l'attività di formazione, e le azioni eventualmente attuate siano sottoposte a una valutazione di efficacia le cui risultanze vengono formalizzate nel corso della riunione periodica annuale.

La Società adotta, per ogni annualità, il piano formativo in materia di salute e sicurezza per l'individuazione dei corsi di formazione/addestramento che devono essere effettuati, dei destinatari dei corsi e delle tempistiche di svolgimento dei corsi.

O.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle attività di vigilanza del rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro in materia di sicurezza e delle attività periodiche di verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure in materia di sicurezza adottate*

In quanto parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il rispetto del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro aziendale da parte dei destinatari è inoltre assicurato da un sistema disciplinare e sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello e dalle attività dell'Organismo di Vigilanza, che ne sorveglia la concreta attuazione.

O.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti O.4 e O.5 nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Manuale di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alla norma ISO 45001:2018;
- Procedura Gestione delle Prescrizioni Legali e di Altro Tipo;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Procedura per la Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Piano di Emergenza relativo allo stabilimento di Montecchio;
- Procedura di Emergenza relativa allo stabilimento di Cusago;
- Procedura di Emergenza relativa allo stabilimento di Caponago;
- Procedura Gestione Ditte Terze;
- Piano Formativo in Materia di Sicurezza;
- Procedura Informazione, Formazione e Addestramento;
- Procedura Comunicazione e Consultazione;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Certificazione in materia di sicurezza conforme alla norma ISO 45001:2018.

O.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- verbale della riunione periodica tenutasi ex art. 35 del TUS;
- notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo delegato, dall'RSPP e dal RSL:
    - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
    - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;

- le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
- i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;

- messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 28 del TUS, ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente, e relativi aggiornamenti;
- report periodico da parte del RSPP sull'effettuazione degli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'OdV potrà inoltre assistere alle riunioni periodiche della sicurezza;
- report da parte della funzione che segue i sistemi di gestione degli audit di conformità / non conformità svolti internamente sul Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro aziendale;
- report periodico sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne.

All'OdV dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente:

- da parte del Medico Competente, le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate e alla lavorazione che il Medico Competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- da parte dei Preposti, le situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda.

L'OdV potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.
In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'Organo Amministrativo.
Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori

O.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SECONDA - I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente seconda parte della Parte Speciale O, dedicata alla prevenzione dei reati contro l'ambiente di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi di reati ambientali.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo O.9 della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

O.9 Le fattispecie di reato ambientale (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001)

Tra i reati ambientali previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings:

Fattispecie di reato in materia di rifiuti

- **Gestione illecita di rifiuti - Art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;
- **Gestione illecita di rifiuti - Art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;
- **Discarica abusiva - Art. 256, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi;
- **Discarica abusiva - Art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi;
- **Miscelazione illecita - Art. 256, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- **Inosservanza di prescrizioni - Art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006:** è punita l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

- **Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- **Traffico illecito - Art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
- **Traffico illecito - Art. 452-quaterdecies, comma 1, c.p.:** è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Fattispecie di reato in materia di scarichi

- **Scarico illecito - Art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006**: è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4;
- **Scarico illecito - Art. 137, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- **Scarico illecito - Art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- **Scarico illecito - Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali;
- **Scarico illecito - Art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 152/2006.

Fattispecie di reato in materia di emissioni in atmosfera

- **Violazione dei valori di qualità dell'aria - Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Violazioni circa l'impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono - Art. 3, comma 6, L. n. 549/1993:** è punita la violazione delle disposizioni del medesimo art. 3 della L. n. 549/1993.

Fattispecie di reato in materia di sostanze pericolose e di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

- **Omessa bonifica - Art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.
- **Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante - Art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006:** è punita la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.
- **Omessa bonifica - Art. 257, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:** è punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.

Fattispecie di reato contro l'ambiente previsti nel titolo VI bis del Codice Penale

- **Inquinamento ambientale** - **Art. 452-bis c.p.:** è punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento *significativi* e *misurabili:*
  a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.
- **Disastro ambientale - Art. 452-quater c.p.:** è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Configura disastro ambientale alternativamente:
  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- **Delitti contro l'ambiente - Art. 452-quinquies c.p.:** è punito chiunque cagiona per colpa i fatti di cui agli articoli 452-bis e/o 452-quater c.p.
- **Circostanze aggravanti – Art. 452-octies c.p.:** è punito chiunque promuova, costituisca, organizzi, partecipi ad un'associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del codice penale;
  è punito chiunque promuova, diriga, organizzi, partecipi ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati ambientali", le seguenti fattispecie di reato[17]:

[17] Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi di realizzazione, in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 202/2007);
- deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256, comma 6, D.Lgs. n.152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies, comma 2 c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3 bis, comma 1, 5 e 4, L. n. 150/1992).

O.10 Attività Sensibili e Processo di gestione dei rischi in materia di ambiente

Come anticipato nel capitolo 2 della Parte Generale dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di ambiente l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale, le cui attività fanno riferimento a diversi aspetti di gestione del business della Società che hanno implicazioni ambientali (ad es. produzione rifiuti, scarichi idrici), nell'ambito del sistema di gestione integrato HSE e qualità della Società.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte nell'ambito degli uffici, dei laboratori e di tutte le attività operative svolte presso le sedi e aree di appartenenza di ST Powder Coatings.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati all'ambiente e in termini di gravità della violazione delle norme in materia ambientale, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nell'ambito della gestione dei Processi legati alle attività operative/core Società.

In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio potrebbero essere i luoghi all'interno dello stabilimento.
Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di ambiente tutti i Destinatari a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle mansioni svolte, dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema di regole e norme di riferimento e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel predetto sistema.

---

relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

Il sistema di regole e norme in materia di ambiente è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei successivi paragrafi O.12 e O.13 della presente Parte Speciale sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida pertinenti. Le prescrizioni contenute nel presente Modello sono pertanto da considerarsi di completamento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Codice Penale).
La gestione dei rischi in materia di ambiente prevede specifiche attività demandate a figure aziendali, responsabili per ogni "area/luogo/processo" più rilevante dal punto di vista ambientale, e alle quali è stato attribuito un ruolo specifico in materia di ambiente (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

La gestione ambientale dell'impresa è caratterizzata da un costante rapporto con le Autorità competenti per i procedimenti/provvedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A. (vedi Parte Speciale A).

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, anche in via strumentale, potrebbero essere commessi alcuni dei Reati Ambientali.

- *Gestione del ciclo dei rifiuti*
- *Gestione degli scarichi e delle acque meteoriche*
- *Gestione delle attività che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera*
- *Gestione delle sostanze pericolo e utilizzate nel ciclo produttivo*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

O.11 Destinatari della Parte Speciale O – Seconda Parte

La presente Parte Speciale O si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale O, Seconda Parte, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Operation;
- Responsabile Q.A.S.;
- Quality Assurance;
- Addetto ai Servizi di Produzione;
- Capi reparto operation;
- Direzione Generale.

Con procura speciale in data 18.03.2016 la Società ha nominato procuratore il Responsabile Operation per provvedere, limitatamente agli stabilimenti siti in Montecchio Maggiore e Cusago, successivamente estesi allo stabilimento di Caponago con atto integrativo di procura speciale in data 19.11.2019, a quanto ritenuto necessario e utile per il costante rispetto della normativa e delle regole di buona tecnica in materia di tutela dell'ambiente e dello smaltimento, trasporto e riciclo dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, conferendo allo stesso tutti i poteri, anche di spesa, previsti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente per il gestore degli impianti industriali, e le figure assimilate, e per lo smaltimento, trasporto e riciclo dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, nessuno escluso o eccettuato, al fine di poter adempiere agli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e di ogni matrice ambientale.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale O, Seconda Parte, le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo O.10.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale O, Seconda Parte, i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

O.12 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo O.13 seguente, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi di reati ambientali.

La presente seconda sezione della Parte Speciale "O" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati in materia ambientale considerati dall'art. 25-undecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Tutti i dipendenti e i Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di ambiente;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici

competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;

- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali (diretti e indiretti) connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, di procedure operative, di controllo e monitoraggio e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- gestire correttamente gli impianti e le attrezzature da cui si originano gli aspetti ambientali nonché gli impianti e le attrezzature preposte alla gestione degli stessi (ad es. impianti di condizionamento, abbattimento emissioni in atmosfera, ecc.);
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite e ogni situazione di pericolo/emergenza potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni operative impartite dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente;
- non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti;
- non immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- non effettuare emissioni nocive nell'aria;
- intervenire direttamente a fronte di una situazione di emergenza che possa generare un potenziale danno ambientale, solo compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- utilizzare correttamente gli assets aziendali (impianti/attrezzature/mezzi) che possano contribuire al verificarsi di un reato/danno ambientale.

Ad ogni Destinatario è fatto divieto di compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possano determinare un danno ambientale.

O.13 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo O.10 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di prevenire il verificarsi di reati Ambientali.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato, conforme alla norma ISO 14001:2015, articolato in protocolli, procedure e istruzioni operative.

O.13.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione del ciclo dei rifiuti*
- *Gestione degli scarichi e delle acque meteoriche*
- *Gestione delle attività che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera*
- *Gestione delle sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo*

Oltre ai principi generali e regole di condotta specificati nel paragrafo O.12, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la Società procede all'individuazione delle figure a cui demandare la responsabilità di attuazione di tutti gli adempimenti in materia ambientale, attraverso specifiche disposizioni organizzative;
- la Società agisce nel rispetto del documento Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza;

- la Società identifica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che prestano servizi ambientali con possibili ricadute sulla Società e definisce le funzioni aziendali deputate alla verifica e al controllo del possesso di tali requisiti;
- il Responsabile Ambientale monitora periodicamente, con il supporto delle altre funzioni eventualmente interessate e competenti: (i) le variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali, (ii) i cambiamenti nella condizione operativa, (iii) le modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili, (iv) l'attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e la conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento;
- la Società documenta e monitora le autorizzazioni degli smaltitori e dei siti di destinazione;
- la Società, presso ogni stabilimento, registra sistematicamente la movimentazione dei rifiuti a mezzo di apposito registro di carico/scarico;
- la Società svolge sistematicamente controlli relativi all'assolvimento di obblighi prescrittivi di autorizzazione e assolvimento degli altri obblighi di legge in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Società predispone il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per ogni stabilimento;
- la Società svolge periodicamente controlli relativi alla verifica dei limiti di emissione in atmosfera;
- la Società svolge periodicamente controlli relativi ai reflui produttivi immessi in rete fognaria, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento;
- la Società monitora i siti di stoccaggio attraverso l'utilizzo di idonei strumenti (ad es. planimetrie);
- la Società promuove l'informazione e la formazione in materia ambientale, in conformità al Sistema di Gestione Integrato e alle procedure e policy adottate dalla Società in materia di formazione.

O.14 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti O.12 e O.13, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- ❖ Codice Etico;
- ❖ Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- ❖ Manuale di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alla norma ISO 14001:2015;
- ❖ Procedura Gestione dei Rifiuti;
- ❖ Istruzione Operativa Servizi di Produzione;
- ❖ Autorizzazione allo scarico di Acque del Chiampo S.p.A. datata 29.06.2012;
- ❖ AUA rilasciata dal SUAP di Montecchio Maggiore;
- ❖ Autorizzazione alle emissioni della Provincia di Vicenza, Dipartimento Ambiente – Ufficio Aria;
- ❖ Procedura Identificazione e Valutazione Aspetti Ambientali;
- ❖ Piano di Emergenza;
- ❖ Procedura Comunicazione e Consultazione;
- ❖ Procedura Informazione, Formazione e Addestramento;
- ❖ Certificazione in materia ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015.

O.15 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- report periodico delle verifiche in materia ambientale svolte internamente o da auditor esterni;
- report periodico sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate;
- notizia di eventi di inquinamento anche solo potenziale, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- notizia di prescrizioni in materia ambientale impartite alla Società dalle competenti autorità e relative azioni correttive/di miglioramento;
- report periodico in merito alle comunicazioni/dichiarazioni obbligatorie di legge rese dalla Società in merito alla gestione degli aspetti ambientali.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

O.16 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "P" - I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001, dedicata alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, dei ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si precisa nuovamente che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo P.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

P.1 Le fattispecie di reato di razzismo e xenofobia (ex art. 25-terdecies D.lgs. n. 231/2001)

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)**

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 sono stati introdotti nel novero dei Reati Presupposto, con l'inserimento dell'art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3, comma 3-bis, della Legge n. 654/1975, vale a dire la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Con il successivo D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, l'art. 3 della L. n. 654/1975 è stato abrogato e sostituito dal vigente art. 604-bis c.p., rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", che, all'ultimo comma, riproduce la previsione di cui al previgente art. 3, comma 3-bis, della L. n. 654/1975.

P.2 Attività sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione e implementazione del Modello") che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in oggetto.

- *Marketing e Comunicazione*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Eventuali integrazioni della suddetta Attività Sensibile potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

P.3 Destinatari della Parte Speciale P

La presente Parte Speciale P si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale P, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Marketing;
- Direzione Generale;
- Responsabile IT;
- CFO;
- Amministrazione;
- Responsabile Risorse Umane.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale P le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo P.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale P i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

P.4 Principi generali e regole di comportamento

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di comportamento che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di razzismo e xenofobia.

La presente Parte Speciale P prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall'art. 25-terdecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, in particolare, è previsto per i Destinatari di:

- non porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto;
- non utilizzare anche occasionalmente ST Powder Coatings allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale non promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- non fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- non operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- non affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.

P.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo P.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di Razzismo e Xenofobia.

P.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Marketing e Comunicazione*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Per quanto attiene alle Attività Sensibili sopra riportate, oltre ai principi generali di cui al paragrafo P.4 e a quanto definito nelle precedenti Parti Speciali, ai Destinatari è richiesto di rispettare i seguenti principi:

- predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, prestando attenzione che non abbia contenuti offensivi, razzisti o xenofobi;

- assegnazione di commesse o effettuazione di qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria e/o di sponsorizzazione, in via diretta o per il tramite di interposta persona, prestando attenzione che l'operazione non abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

P.6 Procedure Specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti P.4 e P.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura Generazione Contenuti Promozionali;
- Documento Social Media Policy Facebook;
- Documento Social Media Policy Linkedin;
- Documento Social Media Policy Instagram;
- Documento Social Media Policy Twitter.

P.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, ogni informazione che possa far ritenere che si stiano realizzando attività che espongano la Società a un rischio di commissione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

P.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "Q" - I REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo Q.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

Q.1 Le fattispecie di reati tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto)

I reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, introdotti per il tramite dell'inserimento dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e ulteriormente ampliati dal D.Lgs. n. 75/2020, che astrattamente risultano configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono di seguito elencati e descritti.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato può essere commesso da chiunque, con lo specifico fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indichi in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad esempio: note spese, DDT, ricevute fiscali, contratti, etc.).
  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

  L'inesistenza dell'operazione può derivare dal fatto che:
  a) l'operazione non sia mai stata effettuata (c.d. "inesistenza oggettiva");
  b) l'operazione sia stata effettuata ma con una controparte diversa da quella indicata in fattura (c.d. "inesistenza soggettiva");
  c) l'operazione sia stata effettuata con la controparte indicata, ma in fattura sia stato inserito un importo diverso - generalmente più alto - rispetto a quello pattuito (c.d. "sovrafatturazione").

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura qualora, fuori dai casi previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte:
  - elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od
  - elementi passivi fittizi, ovvero crediti e ritenute fittizi,

  quando, congiuntamente:
  - l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque sia superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione di più fatture o documenti nel corso dello stesso periodo d'imposta si considera come un solo reato.
  Affinché venga integrata la fattispecie delittuosa, è sufficiente che il soggetto agisca con l'intenzione di consentire a un terzo di evadere le imposte, a prescindere dal fatto che le fatture o gli altri documenti siano stati effettivamente utilizzati dal terzo e che sia stata conseguita una reale evasione d'imposta.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), proprie o di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura quando chiunque:

  - al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA) ovvero degli interessi o delle sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie atti

fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.

- ***Reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro*** - Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 231/2001, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - ovvero che coinvolgano l'Italia e almeno un altro Stato membro dell'Unione europea - e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 euro, l'ente può essere altresì ritenuto responsabile dei seguenti reati tributari:

- **Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura qualora, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  - l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro;
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a 2.000.000 euro.

  In relazione alla fattispecie descritta, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
  Fuori dei casi precedentemente indicati, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) sopra riportate.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro.
  Il reato si configura altresì qualora chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.
  Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000)** - Il reato si configura qualora chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore ai 50.000 euro.

Q.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi alcuni dei Reati Tributari.

- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Gestione dei rapporti tra gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*
- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Predisposizioni del bilancio e relative comunicazioni*
- *Finanziamenti e operazioni straordinarie*
- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*
- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamenti di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia e estero)*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*
- *Post vendita*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Q.3 Destinatari della Parte Speciale Q

La presente Parte Speciale Q si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale Q, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Assistenti Amministrazione;
- Reception;

- Responsabile Risorse Umane;
- Addetto Risorse Umane;
- Responsabile Operation;
- RSU;
- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Mercato Tedesco e Spagnolo;
- Addetto Commerciale;
- Logistica;
- Addetti R&D.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale Q le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo Q.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale Q i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

Q.4 Principi generali e regole di comportamento

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di comportamento che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo Q.5, dovranno essere osservati dai Destinatari al fine di prevenire la commissione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale Q prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto;
- che, sebbene siano tali da non integrare di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei suoi Destinatari, di:

- prestare stretta osservanza a tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività di natura contabile e fiscale;

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con l'Amministrazione Finanziaria sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza dei principi del Codice Etico della Società, nonché delle disposizioni contenute nel presente Modello;
- adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- effettuare una mappatura del personale coinvolto nel processo e definire una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità in relazione ai rischi fiscali;
- disporre efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
- introdurre/implementare/osservare regole per la segnalazione di anomalie riscontrate nei processi sensibili relativi ai reati tributari;
- implementare efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili, anche intensificando i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- presidiare il ciclo attivo e passivo della fatturazione al fine di evitare che, nell'acquisto di beni e servizi e nella vendita di prodotti, possano essere emesse o ricevute fatture false o altri documenti falsi;
- verificare gli impatti fiscali e legali delle operazioni straordinarie, anche con il supporto di consulenti fiscali esterni.

La presente Parte Speciale Q prevede inoltre l'espresso **divieto** – carico dei Destinatari del presente Modello – di:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato di cui all'art. 25-quiquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 o che possano diventarlo;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie o detenere a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- approvare e utilizzare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrafatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- creare fornitori fittizi;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale specifica necessità;

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio d commissione di reati.

Q.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo Q.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Tributari.

Q.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi*
- *Attività di vendita e sviluppo commerciale, rapporti con distributori e agenti (Italia e estero)*
- *Post vendita*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica amministrazione”, nella Parte Speciale D “Reati Societari” e nella Parte Speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, è previsto quanto segue:

- redigere per iscritto, anche mediante sistemi informatici, le richieste d’ordine da trasmettere ai fornitori di beni e servizi, che dovranno essere sottoscritte da funzioni dotate dei necessari poteri di rappresentanza della Società;
- verificare che nei contratti/preventivi con i fornitori siano descritti in modo sufficientemente chiaro il tipo di bene e/o servizio oggetto della fornitura/prestazione e il relativo prezzo, nonché le modalità di pagamento, per consentire a chiunque di identificare l’oggetto della fornitura/prestazione;
- verificare che tutti i pagamenti in uscita siano stati autorizzati dalle funzioni dotate dei necessari poteri;
- prevedere diversi livelli autorizzativi per l’approvazione del contratto e l’esecuzione del pagamento (sistema della doppia firma) riconosciuti in capo a soggetti diversi da quelli autorizzati a disporre delle risorse finanziarie dell’azienda;
- conservare copia cartacea, informatica o digitale dei contratti/preventivi dei fornitori;
- conservare copia della corrispondenza tra la Società e il fornitore di beni e/o servizi, in formato cartaceo e/o digitale;
- con riguardo alla fornitura di beni, verificare che i beni medesimi siano stati consegnati alla Società (ad esempio, verificando il rilascio e la corretta conservazione del documento di trasporto);
- con riguardo alla fornitura di servizi, verificare che i servizi medesimi siano stati resi secondo le previsioni contrattuali (ad esempio, richiedendo un rendiconto delle attività svolte, anche a campione).
- verificare che le fatture emesse dal fornitore siano pagate e, in difetto di pagamento, appurarne le motivazioni;

- verificare che tutti i pagamenti siano effettuati su IBAN indicati nella fattura del fornitore o in comunicazione scritta proveniente dal fornitore;
- qualora il fornitore segnalasse la mancata ricezione del pagamento, indagare sulle ragioni della discordanza e verificare quale sia l'IBAN corretto sul quale effettuare il pagamento e provvedere a segnalare l'anomalia riscontrata per i conseguenti provvedimenti del caso, informando l'OdV;
- verificare che gli importi fatturati dai fornitori di beni e servizi siano coerenti con gli accordi contrattuali stipulati tra i medesimi e la Società;
- verificare che tutte le operazioni contabili effettuate siano inerenti all'attività aziendale e che il periodo di competenza delle operazioni sia corretto;
- verificare che le anagrafiche clienti siano gestite utilizzando il sistema gestionale informatico dedicato;
- nell'anagrafica cliente devono essere inseriti i dati essenziali che riguardano ciascun cliente, ovvero:
  - per i clienti-società: ragione sociale, partita IVA e indirizzo di fatturazione;
  - per i clienti-liberi professionisti: nome, cognome, partita IVA, indirizzo di fatturazione, codice destinatario e PEC;
- prima dell'emissione della fattura verificare l'esistenza e l'identità del potenziale cliente-società o libero professionista;
- all'anagrafica cliente deve essere collegato (in archivio) l'ordine effettuato dal cliente e l'eventuale corrispondenza intercorsa con il cliente medesimo, documenti nei quali deve essere descritto dettagliatamente il tipo di prodotto venduto e il relativo prezzo;
- verificare che il prodotto sia stato effettivamente consegnato al cliente e conservare il documento di trasporto emesso;
- formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni;
- rispettare la tempistica imposta dalla legge per la conservazione dei libri e documenti contabili;
- nella gestione dell'archivio digitale, utilizzare procedure e tecnologie che garantiscano, oltre all'immediata reperibilità, anche l'autenticità e l'inalterabilità dei documenti conservati.

Q.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione delle risorse umane – note spese e trasferte*
- *Gestione del sistema di incentivi e premi e welfare aziendale*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica amministrazione" e nella Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", è previsto quanto segue:

- le anagrafiche dipendenti devono essere gestite utilizzando il sistema gestionale informatico dedicato, individuando le modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica stessa;
- i pagamenti degli stipendi e degli eventuali premi o bonus devono essere debitamente autorizzati;
- deve essere verificata la coerenza tra i bonifici effettuati al personale e i cedolini (per valore totale);
- le spese sostenute devono essere debitamente rendicontate, con indicazione dello scopo della spesa nonché della documentazione giustificativa;

- verificare la corrispondenza delle spese sostenute da dipendenti e amministratori con la correlata documentazione giustificativa;
- devono essere definite le modalità di approvazione dei rendiconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

Q.5.3 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Gestione dei rapporti tra gli organi sociali, delle nomine, delle deleghe interne e delle procure*

Con riferimento all' Attività Sensibile sopra riportata, si vedano i protocolli specifici contenuti nel paragrafo A.5 della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e nel paragrafo D.5 della Parte Speciale D "Reati Societari".

Q.5.4 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Predisposizione del bilancio e relative comunicazioni*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale D "Reati Societari" e nella Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", è previsto quanto segue:

- adozione di controlli, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza e accuratezza;
- il CFO che convalida le poste di bilancio soggette a stima e le scritture di assestamento deve verificare e dare atto, anche per iscritto, della motivazione che giustifichi la quantificazione del valore stimato; a tal fine, il CFO può anche richiedere la redazione di perizie di stima da parte del consulente fiscale esterno;
- sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

Q.5.5 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

➢ *Gestione degli adempimenti fiscali*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", è previsto quanto segue:

- devono essere definiti i ruoli e le responsabilità in relazione alle attività di aggiornamento e gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale;
- va definito e correttamente gestito lo scadenziario fiscale, effettuando un costante monitoraggio circa il rispetto delle scadenze;
- devono essere costantemente monitorate la correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;

- va monitorato l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta;
- vanno effettuate verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- devono essere rispettati i requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
- devono essere coinvolte le competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura straordinaria;
- in relazione alla gestione della compilazione dell'invio telematico delle dichiarazioni, va verificata l'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e ne va verificata l'avvenuta trasmissione.

Q.5.6 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei rapporti infragruppo*
- *Finanziamenti e operazioni straordinarie*

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e nella Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", è previsto quanto segue:

- la Società deve definire i criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione di prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni intercompany;
- devono essere definiti ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo, sia tra conti correnti della medesima Società, vanno adottati idonei sistemi di controllo e di autorizzazione da parte delle posizioni aziendali abilitate e vanno definiti i criteri e modalità di esecuzione dei trasferimenti;
- gli Amministratori della Società devono astenersi dal compiere operazioni che comportino la sottrazione di asset e/o beni aziendali non giustificati in termini di corretta e normale gestione aziendale, in pendenza di contestazioni tributarie;
- gli Amministratori della Società devono verificare e valutare le ragioni economiche alla base delle operazioni straordinarie (ad esempio, analisi costi/benefici, business plan, opinion da parte di consulenti esterni, eventuali conflitti di interessi);
- gli Amministratori della Società, in caso di transazioni fiscali straordinarie, devono nominare un responsabile interno e fondare la transazione su un bilancio intermedio e valutare se sottoporlo alla revisione contabile volontaria.

Q.5.7 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

Oltre a quanto definito nel rispettivo paragrafo della Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", è previsto quanto segue:

- in relazione a spese di rappresentanza/ospitalità, devono essere definiti:

- le tipologie, i limiti e le finalità;
- i sistemi di tracciabilità delle stesse;
- gli specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza;

- i contratti di sponsorizzazione devono essere debitamente approvati;
- deve essere verificata l'effettiva esecuzione dei contratti di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata;
- verificata la completezza e l'accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione.

Q.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti Q.4 e Q.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, ad osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Procedura Gestione Offerte e Ordini di Vendita;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Procedura Fatturazione/Incassi;
- Istruzione Operativa Gestione dei Limiti di Credito e dei Termini di Pagamento Clienti;
- Certificazione qualità conforme alla norma ISO 9001:2015;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;
- Manuale di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme alla norma ISO 9001:2015.

Q.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, ogni informazione che possa far ritenere che si stiano realizzando attività che espongono la Società a un rischio di commissione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con

gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti, a ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Q.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "R" - I REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di contrabbando.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo R.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

R.1 Le fattispecie di reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Tra i reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito, anche "D.P.R. n. 43/1973" o "TULD", Testo Unico Leggi Doganali) previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings, purché l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro diecimila[18].

Merita precisare che, ai sensi dell'art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Tra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine" i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 36 del medesimo TULD, «*Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso*».

[18] Con il D.Lgs. n. 8/2016 erano stati depenalizzati tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa e dell'ammenda, compresi i reati doganali di cui al DPR n. 43/1973, assoggettando le corrispondenti condotte alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Successivamente, è intervenuto il D.Lgs. n. 75/2020 che, all'art. 4, ha stabilito che la suddetta previsione non si applica ai reati di cui al DPR n. 43/1973 "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila".

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque:

a. introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 del D.P.R. n. 43/1973 in merito al passaggio della linea doganale;
b. scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c. sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d. asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 90 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 circa l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione;
e. porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f. detenga merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce il capitano di una nave che:

a. introduca attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, a meno che abbiano un ufficio doganale a bordo ex art. 102, comma 3, D.P.R. n. 43/1973;
b. senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa ovvero comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

La norma punisce, altresì, chiunque nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce il capitano di una nave che:

a. senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b. trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 43/1973, salvi i casi di forza maggiore;
c. trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d. al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e. trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:
f. abbia imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 per l'imbarco di provviste di bordo.

La norma punisce altresì chiunque nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. n. 43/1973)** La norma punisce il comandante di aeromobile che:

a. trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
b. al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c. asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d. atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 43/1973. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

La norma punisce altresì chiunque da un aeromobile in volo getti nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconda nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 43/1973, costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso, salvo quanto previsto dall'art. 140 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 in merito alla rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detenga merci estere per le quali non vi sia stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultino assunte in carico nei registri di deposito.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, sottoponga le merci a manipolazioni artificiose ovvero usi altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.

- **Altri casi di contrabbando (art. 292 del D.P.R. n. 43/1973)** - La norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Si tratta di una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. “intraispettivo” che si differenzia da quello classico o “extraispettivo” - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato “ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando” (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2015, n. 39196).

- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del D.P.R. n. 43/1973)** - Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni quando:

a. nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b. nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c. il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d. il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita;
e. l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Risultano invece escluse dalla presente parte speciale, in quanto astrattamente ritenute non applicabile alla Società, le seguenti categorie di reato:

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, del D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973).

R.2 Attività Sensibili

Attraverso l’attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 “Processo di redazione del Modello”) (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, anche in via strumentale, potrebbero essere commessi alcuni di contrabbando.

- *Approvvigionamento beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell’Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative

ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

R.3 Destinatari della parte speciale R

La presente Parte Speciale R si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale R, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabile Programmazione;
- Direzione Generale.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale R le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate ai paragrafi R.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale R i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

R.4 Principi generali e regole di comportamento

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo R.5, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di contrabbando.

La presente Parte Speciale R prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdeces del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico, o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- effettuare una mappatura del personale coinvolto nel processo e definire una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità in relazione ai rischi connessi alle attività doganali;
- individuare le tipologie di rapporti con le autorità doganali e definire le relative modalità di gestione;
- predisporre un sistema di gestione delle scritture commerciali, con particolare riguardo a quelle relative ai trasporti, idoneo a consentire adeguati controlli doganali;
- adottare una procedura per la conservazione delle bolle doganali attestanti l'avvenuto pagamento dei diritti (di confine) dovuti o l'adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci esportate;
- disporre efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi connessi alle attività doganali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
- introdurre regole per la segnalazione di anomalie/sospetti riscontrati nei processi sensibili;
- implementare efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle Attività Sensibili, anche intensificando i flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale.

Nei rapporti con le autorità doganali e/o gli spedizionieri incaricati dalla Società, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- violare principi e prescrizioni di legge vigenti e applicabili in materia di importazione ed esportazione di merci;
- introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni in materia doganale;
- ricevere e pagare merce che non sia accompagnata dalla relativa bolla doganale;
- esportare merce fuori dal territorio doganale senza aver pagato i diritti dovuti;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere e all'Agenzia delle Dogane;
- riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

R.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo R.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati di contrabbando.

R.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*

- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*

Oltre a quanto definito nelle Parti Speciali del Modello che precedono, è previsto quanto segue:

- vanno segnalate eventuali anomalie/sospetti riscontrati nei processi sensibili;
- va identificata l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- le merci devono essere classificate sulla base dei codici doganali;
- vanno corrisposti i diritti doganali dovuti o garantiti i pagamenti degli stessi;
- le attività doganali devono essere presidiate al fine di evitare irregolarità di ogni sorta e di assicurare il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti e applicabili in materia doganale e, più in generale, relativamente alle attività di importazione ed esportazione di merci;
- va periodicamente verificato il mantenimento dei requisiti per lo status di Operatore Economico Autorizzato/Semplificazioni Doganali e Sicurezza (EAO-F);
- vanno definite le modalità con cui i dipendenti incaricati possano interloquire con le autorità doganali ove la Società incontri difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali;
- verificare che gli adempimenti correlati alle procedure domiciliate, sia presso gli stabilimenti della Società che in outsourcing, siano correttamente gestiti;
- gli spedizionieri doganali o i trasportatori vanno selezionati sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria;
- i rapporti tra la Società e gli spedizionieri doganali o gli altri soggetti terzi eventualmente incaricati di rappresentare la medesima presso l'autorità doganale competente vanno formalizzati per iscritto conferendo loro idonei poteri per l'espletamento degli adempimenti doganali necessari e ne va verificata la corretta esecuzione da parte di tali soggetti;
- va assicurato che le informazioni e la documentazione consegnata allo Spedizioniere nonché all'Agenzia delle Dogane siano complete e corrispondenti al vero;
- va garantita la previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente;
- va garantita la definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- va garantita la definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti;
- va garantita la definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- va assicurata la definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto (INCOTERMS) principali utilizzati;
- va assicurata la presenza di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- va garantita la definizione delle modalità e dei criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (ad es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei

diritti (ad es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.);
- qualsiasi anomalia/difformità/contestazione relativa agli adempienti doganali va tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Dogane;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione e utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- va verificata la corretta applicazione della normativa di riferimento relativa ai beni dual use;
- nel caso di magazzino doganale presso un terzo, va garantita la previsione di meccanismi di attestazione / verifica dei requisiti;
- va garantita la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo, nonché delle attività di controllo svolte.

R.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti R.4 e R.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti;

R.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, le seguenti informazioni e/o documenti specifici:

- verbali di ispezione redatti dall'Autorità Doganale contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- evidenza degli adempimenti e delle richieste o prescrizioni impartite dall'autorità doganale;
- report periodico su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla pubblica amministrazione;
- eventuali contestazioni relative agli adempimenti doganali.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con

gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

R.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "S" - I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, alla disciplina dei comportamenti e attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, astrattamente configurabili nella realtà di ST Powder Coatings;
- elencazione delle attività aziendali di ST Powder Coatings a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati per come individuate attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta (cc.dd. **Attività Sensibili**);
- delineazione dei ***principi generali e regole di condotta*** da osservare nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione, per **Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, di ***protocolli specifici di comportamento e di controllo***, al fine di prevenire il verificarsi di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa che con riferimento alle Attività Sensibili di cui al successivo paragrafo S.2. della presente Parte Speciale, nel documento "Appendice Reati" (**ALLEGATO B**) sono contenute alcune esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati, declinate con specifico riferimento alla realtà di ST Powder Coatings.

S.1 Le fattispecie di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, entrato in vigore il 14 dicembre 2021 e recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-octies.1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Occorre premettere che l'art. 1 del D.Lgs. n. 184/2021 definisce lo "strumento di pagamento diverso dai contanti" come «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*».

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che risultano astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ST Powder Coatings sono di seguito elencati e descritti:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, al fine di trarre profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

L'ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui un esponente della Società, al fine di trarne profitto, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- **Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno realizzando un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** – Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Società commetta qualsiasi altro delitto (oltre a quelli sopra elencati) contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio qualora tali delitti abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti[19].

S.2 Attività Sensibili

Attraverso l'attività di *Control & Risk Self Assessment* (cfr. Capitolo 2 "Processo di redazione del Modello") (**ALLEGATO A**) che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, anche in via strumentale, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamenti di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
- *Gestione dei sistemi informativi*

[19] Con l'espressione "*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio*" il Legislatore non ha circoscritto tassativamente il perimetro degli illeciti contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, rischiando così di ingenerare problematiche interpretative nella misura in cui l'art. 25-octies.1, comma 2, del Decreto rende potenzialmente rilevanti numerosi reati che, ad oggi, non sono espressamente previsti nel catalogo dei Reati Presupposto. Pertanto, sul punto prevalente dottrina ritiene che l'interpretazione corretta della norma sia quella in virtù della quale quest'ultima debba riferirsi esclusivamente ai reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio (o che comunque offendono il patrimonio), previsti dal codice penale, già presenti nel D.Lgs. n. 231/2001.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

S.3 Destinatari della Parte Speciale S

La presente Parte Speciale S si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti Soggetti Apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Sottoposti), da partner contrattuali, incluse altre società del Gruppo i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale S, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni, le seguenti funzioni aziendali:

- Acquisti e Approvvigionamenti;
- Direzione Laboratorio (R&D);
- Quality Assurance;
- Responsabili Programmazione;
- Direzione Generale;
- CFO;
- Amministrazione;
- Reception;
- Responsabile ICT;
- Responsabile Infrastruttura/Sistemi;
- Responsabile Applicazioni;
- Responsabile Marketing.

Sono altresì Destinatari della presente Parte Speciale S le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nelle Attività Sensibili indicate al paragrafo S.2.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle Attività Sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale S i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner contrattuali che operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (tra cui, ad esempio, il consulente fiscale esterno e il consulente del lavoro esterno).

S.4 Principi generali e regole di comportamento

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di comportamento che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo S.5, dovranno essere osservati dai Destinatari al fine di prevenire la commissione di reati

in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale S prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto;
- che, sebbene siano tali da non integrare di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei suoi Destinatari, di:

- prestare stretta osservanza a tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività di natura contabile;
- adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- introdurre/implementare/osservare regole per la segnalazione di anomalie riscontrate nei processi sensibili relativi ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- implementare efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili, anche intensificando i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale S prevede inoltre l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 o che possano diventarlo;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale specifica necessità;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati.

S.5 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel paragrafo S.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i protocolli specifici stabiliti al fine di disciplinare ciascuna Attività Sensibile o categorie omogenee di Attività Sensibili al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

S.5.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate

- *Approvvigionamento di beni core*
- *Approvvigionamento di beni e servizi no core (logistica, depositi magazzini, servizi di terzi, appalti, consulenti)*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*

Oltre a quanto definito nelle precedenti Parti Speciali del presente Modello, e in particolare nella Parte Speciale E "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e nella Parte Speciale Q "Reati Tributari", è previsto quanto segue:

- i pagamenti, previo adeguato controllo e autorizzazione, sono eseguiti solo a fronte di documenti giustificativi (ad es.: contratto, fattura, nota spesa, nota di addebito, etc.) che devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento decisionale stesso;
- verificare che nei contratti/preventivi con i fornitori siano descritti in modo sufficientemente chiaro le modalità di pagamento;
- il processo operativo e decisionale che si conclude con l'ordine di pagamento deve essere sempre tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere sempre una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- è vietato l'utilizzo del contante al di sopra della soglia prevista dalla normativa vigente, per qualsiasi operazione di pagamento, trasferimento fondi, impiego o utilizzo di altre disponibilità finanziarie;
- è vietato accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e quelli facenti capo a intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'UE o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- è sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti e incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- sono interrotte, o comunque sospese, le operazioni di pagamento/incasso che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- è sempre prevista l'analisi e la verifica *ex ante* di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- è costantemente verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.

S.5.2 Protocolli Specifici relativi alle Attività sensibili di seguito richiamate

- *Gestione dei sistemi informativi*

Oltre a quanto definito nella precedente Parte Speciale B "Reati di Criminalità Informatica", è previsto quanto segue:

- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni e alla rete devono essere individuali e univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es.: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, etc.) deve essere formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- la gestione degli account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (come ad es. amministratore di sistema);
- devono essere effettuati controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato;
- la gestione del back up deve essere disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di salvataggio dei dati per ogni applicazione e database in uso presso l'azienda, le modalità e il periodo di conservazione dei dati;
- la gestione dei sistemi hardware deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e regolamentare la responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata;
- la gestione dei sistemi software deve includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso.

S.6 Procedure specifiche adottate dalla Società

Per assicurare il rispetto dei principi indicati ai punti S.4 e S.5, nonché al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente parte speciale, tutti i Destinatari del Modello sono chiamati, in relazione al ruolo rivestito, a osservare le seguenti procedure adottate da ST Powder Coatings:

- Codice Etico;
- Istruzione Operativa Valutazione Fornitori su AX;
- Istruzione Operativa Acquisti Materie Prime;
- Procedura Gestione Acquisti e Fornitori;
- Procedura Registrazione Fatture Passive;
- Procedura Pagamenti;
- Manuale della Sicurezza informatica;
- Regolamento informatico aziendale;
- Procedura Gestione Non Conformità, Infortuni e Incidenti.

S.7 Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito delle Attività Sensibili sopra individuate, dovranno essere fornite all'OdV, da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, in base a quanto stabilito nella Procedura Flussi Informativi Verso l'OdV, ogni informazione che possa far ritenere che si stiano realizzando attività che espongono la Società a un rischio di commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad es.: criticità relative a particolari modalità di pagamento e incasso, evidenze

delle riconciliazioni bancarie con le scritture contabili, elenco degli investimenti effettuati, eventuali affidamenti bancari).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.
L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

S.8 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello di cui alla presente Parte Speciale sono applicate le specifiche sanzioni previste dal paragrafo 8 della Parte Generale del Modello, che si intendono qui richiamate.

ALLEGATI

- **ALLEGATO A**: Control & Risk Self-Assessment (CRSA);
- **ALLEGATO B**: Appendice Reati;
- **ALLEGATO C**: Codice Etico;
- **ALLEGATO D**: Facsimile Clausola 231 e Addendum Contrattuale;
- **ALLEGATO E**: Facsimile Dichiarazione Dipendenti.